

“L’affido familiare: bisogni e interventi a sostegno delle famiglie affidatarie nella voce dei protagonisti”

INTRODUZIONE

Il tema centrale di questo lavoro di tesi è quello dell’affidamento familiare.

La scelta di questo tema è dettata, non solo della peculiarità e complessità di questo istituto giuridico, ma anche dalla mia esperienza professionale.

Durante la mia esperienza lavorativa sono venuta a contatto con i bambini che vivono la dimensione dell’affido, con i servizi che ruotano attorno al minore, e con le famiglie affidatarie che decidono di accogliere i minori e, proprio per questo motivo, ho scelto di approfondire nel mio percorso di tesi questo ambito.

In particolare ho scelto di porre la mia attenzione sulle famiglie affidatarie, per capire con loro quali sono i bisogni che intercettano durante le esperienze di affido e quali sono gli interventi a loro sostegno esistenti ad oggi.

Proprio per questo motivo ho deciso di intraprendere e avviare una piccola ricerca, di stampo qualitativo, con un’intervista semi-strutturata e focalizzata, per indagare queste tematiche nella voce dei diretti interessati. L’obiettivo è stato quello di comprendere, direttamente dalla voce delle famiglie affidatarie, quali sono i bisogni intercettati da loro durante l’esperienza di affido e se questi bisogni trovano o meno risposta negli interventi pensati a loro sostegno.

Successivamente, ho voluto commentare i dati emersi dalle analisi delle interviste con quelli emergenti da uno studio di alcune ricerche internazionali esistenti su tali aspetti dell’affido, per capire gli elementi di coerenza o discrepanza tra i due.

Va specificato che il lavoro di ricerca è stato effettuato con famiglie affidatarie e non nell’ambito delle comunità familiari. Infatti, queste realtà, per definizione, ricevono supporti diversi rispetto alle famiglie affidatarie e si strutturano in maniera totalmente differente.

Codesto lavoro di ricerca qualitativa vuole mettere a fuoco quali sono i bisogni che le famiglie affidatarie percepiscono durante l’esperienza di affido e, se gli interventi che vengono loro offerti, sono o meno efficaci.

L’istituto giuridico dell’affidamento familiare nasce proprio per garantire al minore, temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare e di un adeguato accudimento da parte delle figure genitoriali, un’altra famiglia che si prenderà cura di lui per un periodo di tempo determinato.

Da qui la necessità di far sì che, anche le famiglie affidatarie, che mettono a disposizione la propria casa, il proprio tempo, il proprio amore, per questi bambini, siano adeguatamente ascoltate, supportate, accompagnate in questa bellissima, ma faticosa esperienza.

Proprio per questo motivo questo lavoro vuole essere uno spunto di riflessione su questo tema, volto a dar voce direttamente alle famiglie affidatarie che vivono quotidianamente questa esperienza. Ciò in linea con la metodologia del Lavoro Sociale Relazionale, secondo cui sono in primo luogo i diretti interessati a poter dire se un determinato corso di azione si è tradotto in un senso di maggiore benessere per loro stessi (Folgheraiter, 2011a).

CAPITOLO 1: L’AFFIDO FAMILIARE

1.1. L’affido familiare: cenni storici e riferimenti legislativi

L’affido familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore che proviene da una famiglia non in grado di occuparsi momentaneamente, in modo sufficiente e completo, dei suoi bisogni e della sua educazione. È un intervento che vuole essere di aiuto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell’educazione dei figli. È volto ad aiutare un nucleo familiare che sta vivendo un periodo difficile, attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alla famiglia.

La legge di riferimento afferma infatti che *“il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”* (art.1, co. 1, L.184/83), ma anche che *“le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà¹ genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”* (art. 1, co. 2, L. 184/83). Proprio per questi motivi *“lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia”* (art.1, co.3, L.184/83).

Come viene sancito dall’articolo 2, comma 1, della L. 184/83 *“Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona*

¹ Il D.Lgs. n. 154/2013, Modifiche alla legge 184/83, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, all’articolo 100, ha sostituito il termine *“potestà genitoriale”* con la dicitura *“responsabilità genitoriale”*.

singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno".

Già nella Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991, troviamo alcuni riferimenti circa l'affido familiare di minori, nel rispetto dei propri interessi. La Convenzione infatti afferma negli articoli 1, 2, 3 quanto segue:

- Articolo 1: *"Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo"*.
- Articolo 2: *"In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni"*.
- Articolo 3: *"Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo"*.

L'affidamento familiare di bambini senza genitori o non sufficientemente curati dai propri genitori è stato praticato con forme e modalità diverse a seconda dei momenti storici e del contesto sociale di riferimento.

La storia dell'affidamento familiare è strettamente connessa con la più generale storia dell'assistenza, intesa come realtà socio giuridica moderna che colloca le sue origini nel Medioevo.^[1] È in quel periodo, infatti, che per opera della Chiesa e delle corporazioni laiche nascono i primi luoghi di ricovero per gli infermi, i poveri e per i bambini abbandonati. La Chiesa, nei secoli successivi, allarga gradualmente la propria sfera d'azione nel sociale fino ad assumere un ruolo fondamentale nell'assistenza e nella cura dei bambini.

È poi nel periodo a cavallo tra l'ottocento e il novecento, che si assiste ad un'inversione di tendenza: si registra un notevole potenziamento delle strutture di assistenza e di contenimento per gli emarginati, tra i quali i bambini e i ragazzi privi dell'assistenza familiare. È in quel periodo

infatti che si sostanzia l'impegno professionale dei social workers a favore di bambini e ragazzi in stato di abbandono.

L'impegno verso l'assistenza e la tutela dei bambini e ragazzi si concretizza in forme pionieristiche di accoglienza presso famiglie diverse da quelle di nascita, come alternativa al collocamento in istituto o alla vita di strada (Bortoli, 2012).

A partire da queste esperienze, si accese un dibattito in merito alla condizione dei bambini e ragazzi senza una famiglia, spesso collocati in istituti privi di personale che si prendesse cura in maniera adeguata del loro sviluppo. Per tentare di superare l'istituzionalizzazione generalizzata dei minori, un'opzione possibile era rappresentata da istituzioni dotate di personale preparato nella cura e crescita di bambini e ragazzi ed attrezzate per fronteggiare i differenti bisogni educativi e ricreativi degli ospiti. Si aprì poi un'altra alternativa: quella del boarding-out, che corrispondeva ad una sorta di affidamento assistenziale temporaneo, simile a quello previsto dai nostri attuali ordinamenti giuridici, con la finalità di limitare il ricorso all'istituzionalizzazione, garantendo al minore un ambiente familiare idoneo in cui crescere.

La configurazione odierna dell'affido familiare è la conseguenza di una lunga, ma lenta evoluzione che trova dei paletti di riferimento all'interno di un'ampia serie di testi legislativi che ne costituiscono il quadro di riferimento sia teorico sia operativo.

Con la Legge Crispi (legge n. 6972/1890), emerge una volontà riformatrice. Le opere pie vengono, infatti, trasformate in enti pubblici, denominati istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che si occupano di tutti gli aspetti inerenti all'assistenza; in materia di minori la legge attribuisce ai Comuni e alla Province l'onere dell'erogazione dell'assistenza in favore dei bambini abbandonati qualora le opere pie risultino inadeguate. Di conseguenza si iniziò a prestare attenzione alle questioni connesse allo stato di abbandono dei minori: pratiche di accoglienza più "familiari" emergevano dalla comunità in maniera spontanea e creativa. Si pensi alla pratica del baliatico, iniziata con il decreto luogotenenziale n. 1395 del 1918, al fine di garantire i bisogni nutritivi del lattante (proteggendolo dalle malattie fisiche attraverso il controllo dello stato di salute delle balie) e dispone l'inserimento degli adolescenti presso famiglie artigiane perché imparino un mestiere.

Il regio decreto dell'8 maggio 1927 n. 798, istituisce il servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono, attribuendo detta competenza alle amministrazioni provinciali. Questa normativa prevede, ove possibile, il collocamento dei fanciulli ricoverati nei brefotrofi o in case di ricezione, presso nutrici o famiglie dei rispettivi territori comunali.

Dello stesso periodo è anche l'istituzione dell'ONMI, ente nazionale totalmente pubblico, istituito con la legge 2277 del 1925, che provvede per tramite dei suoi organi provinciali e comunali alla protezione e all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose e abbandonate, dei bambini

lattanti e dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose o abbandonate. Proseguì la sua azione fino al 1975, anno in cui ci fu il trasferimento agli enti locali del patrimonio, del personale e delle funzioni tecnico-amministrative esercitate dall'ente.

Con lo scopo di sostenere gli affidamenti alle famiglie, il codice civile, approvato con RD 16 marzo 1942, n. 262, introduce l'istituto dell'affiliazione per i minori affidati da almeno tre anni a una famiglia, assumendo o aggiungendo il cognome di quest'ultima senza però acquisire diritti successori (artt. 404-413).

Il Decreto Legislativo 20 luglio 1934 n. 1404 che istituisce il Tribunale per i Minorenni, all'art. 23 prevede la tenuta, presso il medesimo tribunale, di un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarino disposti a provvedere all'educazione e all'assistenza dei minori sottoposti a misura di libertà vigilata. Si istituisce, inoltre, un nuovo organo giudiziario monocratico, il giudice tutelare, con specifici compiti di tutela e di difesa giuridica dei minori.

Una notevole diversificazione nella concezione dei diritti di cui il minore è portatore e, conseguentemente, dello scopo in base al quale si attuano l'affidamento e l'adozione, avviene con l'approvazione della Costituzione della Repubblica italiana. Agli artt. 30 e 31 è sottolineato con forza il diritto/dovere dei genitori di educare, mantenere e istruire la prole con la possibilità di avvalersi di un programma di aiuto e sostegno in caso di necessità. La cultura familiare diviene "puerocentrica" e ciò determina un crescente interesse nei confronti dei diritti dei bambini piuttosto che verso le necessità degli adulti. Da questa nuova concezione deriva la legge 5 giugno 1967 n. 431 che istituisce l'adozione speciale, che può essere attivata solo nelle situazioni di reale abbandono materiale e morale del minore e l'adottato acquista lo status di figlio legittimo della famiglia adottiva cessando i suoi rapporti con la famiglia d'origine.

Sarà poi nel 1983, con la L. 184, che si avrà una chiara definizione delle funzioni e caratteristiche dell'istituto dell'affidamento familiare. Questa legge si inserisce in un quadro di estrema portata innovatrice, introducendo la riforma dell'adozione e regolamentando per la prima volta l'istituto dell'affidamento familiare nel quale il bambino diventa titolare di un diritto soggettivo affinché il suo benessere sia tutelato.

Le disposizioni della Legge n. 184/1983 non ebbero da subito l'effetto sperato; infatti il numero dei bambini in affidamento fu modesto. L'istituto dell'affido fu così sottoposto a critiche e ripensamenti, che portarono ad alcune modifiche avvenute con la Legge n. 149/2001. Con la nuova legge vengono ulteriormente affermati due principi fondamentali legati al diritto di ogni bambino a essere educato in famiglia, in primo luogo nella propria, come luogo di accudimento e cura e, in alternativa, quando questa non sia in grado temporaneamente di assolvere alle proprie funzioni, in un'altra famiglia che ne assicuri il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Vengono introdotte,

inoltre, alcune novità importanti riguardanti il limite temporale dell'affido, fissato il termine massimo, ma prorogabile, di ventiquattro mesi. La Legge 149/2001 esplicita nuovamente i diritti e doveri degli affidatari e il riconoscimento del diritto ad un loro pieno coinvolgimento in merito al processo di progettazione e realizzazione dell'affido, e infine il ruolo dei servizi sociali dell'ente locale, chiamati alla stesura di un programma di assistenza a favore del minore e della sua famiglia d'origine e all'aggiornamento a cadenza semestrale all'autorità giudiziaria. Tra i suoi articoli, la legge, ha poi previsto il totale superamento dei ricoveri in istituto, fissata entro il 2006.

Altro riferimento è la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia approvata nel 1989 e riconosciuta dall'Italia con la legge n. 176 del 1991, che stabilisce la famiglia come nucleo fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini e dei ragazzi, riconoscendo altresì che il bambino, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, di amore e comprensione.

Un'altra importante fonte di indicazioni e raccomandazioni utili alla realizzazione dell'istituto dell'affido, è rappresentata dalle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare* si inseriscono nel progetto nazionale "[Un percorso nell'affido](#)", attivato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affidato, il Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, l'UPI, l'ANCI e il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Le *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare* sono state approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome il 25 ottobre 2012 e hanno l'obiettivo di indirizzare, sostenere e disciplinare l'affidamento come modalità di tutela ed intervento in favore del minore, in un quadro di omogeneità a livello nazionale. Intendono essere uno strumento di orientamento, volto alla costruzione di un sapere condiviso e all'attuazione di buone prassi operative.

1.2 Le caratteristiche dell'affido

1.2.1 La temporaneità

Una delle caratteristiche fondamentali dell'affidamento familiare riguarda il fatto che la sua durata è temporanea: la durata dell'affidamento è valutata in base alle singole situazioni a seconda del tempo necessario per superare le difficoltà che impediscono alla famiglia di occuparsi del

proprio figlio. Comunque, la legge prevede un periodo massimo di due anni, prorogabili solo con provvedimento dal Tribunale per i minorenni. L'affidamento va dunque gestito in maniera tale da favorire il rientro del bambino o adolescente affidato nel suo nucleo familiare di origine.

La legge 184/1983, così come modificata dalla L. 149/01, infatti ci dice che: *“Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore”* (Art.4, co. 4, L.184/83).

La legge non consente di prevedere, nel provvedimento, una durata superiore ai due anni. Tuttavia, succede spesso che si realizzino affidamenti a lungo termine (Raineri, 2014). Per affido a tempo indeterminato, il cosiddetto affidamento “sine die”, si intende tutti quei progetti di affido per cui la durata non è definita nel decreto (o il decreto stesso indica una durata sine die). Questo tipo di affidamento lo si ha nelle situazioni in cui:

- non è possibile il rientro in famiglia, tuttavia non sussistono le condizioni per decretare lo stato di abbandono/adottabilità del minore;
- il progetto di affido temporaneo si modifica nel tempo a seguito di cambiamenti nelle condizioni della famiglia di origine o dello stesso minore, per cui un eventuale rientro in famiglia risulterebbe pregiudizievole; ^[1]_[SEP]
- il Tribunale per i Minorenni, stabilendo il collocamento in affido familiare, non ne ha definito la durata. ^[1]_[SEP]La presenza di una o più delle caratteristiche sopra indicate è riscontrabile nella maggior parte degli affidi sine die. L'obiettivo che si prefigurano i servizi nell'attuare questo intervento è il raggiungimento dell'autonomia personale del minore, sia psicologica (capacità di individuarsi, di elaborare la propria storia, di autodeterminarsi ecc.) sia gestionale (capacità di provvedere adeguatamente a se stesso) e economica.

Questa tipologia di affidamento permette di mantenere un rapporto accettabile e sostenibile dal bambino con almeno uno dei due genitori o altri familiari e permette un'alternativa alla istituzionalizzazione.

1.2.2 Il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine

La caratteristica fondamentale dell'affido familiare sta nel fatto che il minore, pur entrando a far parte di una nuova famiglia, mantiene il legame con quella di origine sia, per quanto possibile, quello affettivo e relazionale, sia quello formale-anagrafico.

L'affidamento, infatti, non provoca la rottura dei legami con i genitori di origine: a loro si affianca un altro nucleo familiare, non per mettersi in competizione, ma per accompagnare il bambino nella sua crescita fino a quando non si siano ricreate le condizioni per un rientro nel proprio nucleo familiare. L'affido sottolinea la continuità del legame con la famiglia di origine e non la rottura.

Infatti, la legge n. 184/1983, stabilisce, all'art. 1, che: *“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”*(Art. 1, co. 1 e 2, L.184/83).

E' compito del Servizio sociale, garantire tutti gli interventi sociali e pedagogici, eventualmente integrati da prestazioni socio sanitarie o sanitarie, necessari a sostenere la famiglia ed aiutarla a recuperare le proprie funzioni genitoriali. *“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma”* (Art. 1, co. 3, L.184/83).

Siccome, come si evince, la finalità dell'intervento è quella di recuperare le competenze genitoriali, nel frattempo i bambini e i ragazzi mantengono il rapporto con i loro genitori. Questo avviene con modalità e tempistiche differenti a seconda della tipologia di affido. Nei casi in cui il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria preveda il mantenimento della relazione del bambino/ragazzo con la famiglia di origine in un contesto protetto, subentra il servizio per il diritto di visita o relazione, meglio conosciuto come spazio neutro. Lo spazio neutro è un luogo predisposto per tutelare il rapporto genitore-figlio, alla presenza di operatori, che mediano e supportano i genitori nel loro ruolo. La finalità dello spazio neutro è quella di fare in modo che il bambino possa continuare a mantenere il suo rapporto affettivo con il genitore naturale.

1.3 Le tipologie di affido familiare

L'articolazione e complessità delle condizioni e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie in situazioni di grave difficoltà e rischio, comporta la necessità di considerare l'affidamento familiare e le sue potenzialità secondo una pluralità di forme.

1.3.1 Affidamento Familiare Consensuale o Giudiziale

Ai sensi della Legge n. 184/1983 e ss. mm Legge n. 194/2001, l'affidamento può essere di due tipologie:

- Consensuale: i genitori del minore sono d'accordo e spesso sono loro stessi a chiedere questa forma di aiuto ai Servizi Sociali. In questo caso l'affidamento viene disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Qualora la sospensione dovesse recare pregiudizio al bambino, può essere disposta un'eventuale proroga dal Tribunale per i Minorenni;
- Giudiziale: i genitori non sono sempre d'accordo con la necessità di collocare il minore in un'altra famiglia, per questo l'affidamento viene decretato dal Tribunale per i Minorenni, ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., o dal Tribunale Ordinario nei casi di regolamentazione della separazione dei genitori.

Certamente, la disponibilità o meno della famiglia del bambino ad essere aiutata, facilita il buon esito dell'esperienza. È necessario tuttavia, che gli operatori dei servizi, cerchino prioritariamente la via consensuale e si rivolgano all'autorità giudiziaria minorile solo quando la famiglia non accorda il proprio consenso, e qualora si riscontri la presenza di una situazione pregiudizievole per il bambino.

1.3.2 Affidamento Familiare a tempo pieno o diurno

Nel corso degli anni, l'indicazione della normativa sull'affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme anche in base all'intensità del bisogno e dei tempi di accoglienza. Pertanto l'affidamento può declinarsi:

- A tempo pieno: il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia di origine (nelle modalità stabilite dai Servizi Sociali);

- A tempo parziale (diurno o residenziale saltuario): il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai genitori naturali, oppure trascorre con la famiglia affidataria solo alcuni giorni ed in genere il fine settimana rientra a casa.

L'affidamento familiare a tempo pieno si ha quando il minore vive stabilmente con i genitori affidatari. E' volto a far sperimentare al bambino esperienze che favoriscano l'individualizzazione, la consapevolezza di sé e anche l'appartenenza alla propria famiglia, per quanto in difficoltà, in prospettiva della riunificazione. È consigliato – così come previsto dalle linee guida - proporre l'affidamento familiare a tempo pieno, quando la permanenza nella propria famiglia o presso parenti è pregiudizievole per il bambino e la collocazione presso un'altra famiglia assicurerebbe un ambiente idoneo alla sua educazione e al suo pieno sviluppo.

L'affidamento familiare diurno o semiresidenziale è uno strumento che evita l'allontanamento e risponde prevalentemente ad un'esigenza di sostegno educativo e risocializzante, orientato all'accompagnamento del contesto territoriale e allo sviluppo di abilità sociali e relazionali del bambino e dei suoi genitori. Poiché l'affidamento familiare diurno implica frequenti contatti e rapporti tra famiglia affidataria e famiglia del bambino, i servizi sono impegnati nel governare con particolare attenzione il rispetto di tempi e orari definiti nel progetto di affidamento familiare e nel sostenere la compresenza delle due famiglie. Inoltre va precisato che il progetto di affidamento familiare individualizzato non necessita del visto di esecutività del Giudice Tutelare.

Le linee guida per l'affidamento familiare, indicano che sia utile proporre l'affido a tempo parziale quando le capacità genitoriali della famiglia del bambino consentono di essere adeguatamente supportate da un affiancamento da parte della famiglia affidataria, in un periodo definito e ben delimitato. Possiamo dire infatti che l'affidamento familiare a tempo parziale viene scelto in via prioritaria quando le problematiche della famiglia sono legate a gravi difficoltà nella gestione organizzativa dei bambini (problemi di lavoro, famiglie mono-genitoriali, etc.).

1.3.3 Affidamento Intra-familiare o Etero-familiare

Un'altra distinzione riguarda gli affidi intra-familiari ed etero-familiari.

L'affidamento intra-familiare prevede che il bambino o il ragazzo venga affidato all'interno del proprio gruppo parentale naturale, qualora si osservi l'esistenza di un legame significativo tra il minore e i parenti interessati a prendersene cura. L'affidamento presso parenti fino al quarto grado, si connota più che altro come espressione di solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto

primario e rispondente all'indicazione della L. 184/83 che sancisce il diritto del bambino di crescere nell'ambito della propria famiglia.

Prima di procedere ad un affidamento etero-familiare è necessario verificare la presenza di parenti entro il quarto grado disponibili, idonei e con un significativo e positivo rapporto con il bambino. I parenti eventualmente disponibili saranno coinvolti in percorsi di accompagnamento e formazione che possono essere gli stessi di quelli predisposti per gli affidamenti etero-familiari. Infatti, permette al bambino e alla sua famiglia d'origine di ridurre i timori connessi alla separazione, oltre che limitare il cosiddetto "conflitto di lealtà", ossia il sentimento doloroso che i figli sperimentano quando, per effetto della separazione, si ritrovano nella scomoda posizione di sentirsi costretti ad allearsi con "nuovi genitori". Talvolta risulta difficile trovare parenti disponibili ad accogliere il bambino presso di loro; o ancora è possibile che le relazioni familiari possono rendere difficile il buon andamento dell'affido.

L'affidamento etero-familiare, invece, si ha quando il minore viene affidato a terzi, ad una famiglia affidataria, senza che essi abbiano un legame di parentela e/o consanguineità con la sua famiglia d'origine. Viene attivato quando non ci sono le condizioni per la permanenza del bambino nella propria famiglia o presso parenti, prestando attenzione a prevedere rientri o incontri periodici con la propria famiglia di origine.

1.3.4 Affidamento Familiare in situazioni particolari

Affidamento in situazioni di emergenza

La Legge 184/83 prevede l'affidamento familiare in situazioni di emergenza: tale forma nasce dall'esigenza di offrire tempestivamente un'accoglienza in famiglia a tutti quei bambini, in particolare di età compresa tra gli 0 e i 10 anni, coinvolti in situazioni che sono improvvise e gravi, tali da richiedere un "pronto intervento" immediato. Questo intervento deve essere effettuato dopo una verifica in cui si constata che non sia possibile o opportuna l'accoglienza presso parenti disponibili ed idonei.

Dato l'impegno che comporta questo tipo di affidamento familiare:

- si prevedono momenti specifici di formazione e accompagnamento privilegiando l'abbinamento con famiglie preparate ad accogliere "emergenze", grazie anche a precedenti esperienze di affidamento familiare e a peculiari capacità e disponibilità;
- si presta particolare attenzione ai figli della famiglia affidataria, sia per valutarne la compatibilità con l'affido di emergenza sia per prepararli e sostenerli;

- si riconoscono per lo stesso sia specifici sostegni (es. forme di reperibilità di personale professionale) che una quota di rimborso spese maggiorata.

Affidamento di neonati

L'affidamento familiare si rivolge anche a bambini molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha solitamente una breve durata, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione delle capacità genitoriali e all'Autorità Giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione).

Affidamento Familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni

Non sempre e non necessariamente il progetto di affido si conclude con il compimento del diciottesimo anno d'età del minore. Vista la complessità di talune situazioni di affido già in corso e l'impossibilità o l'inopportunità di un rientro presso la famiglia d'origine, la Legge garantisce al ragazzo in affido, la possibilità di prosecuzione dell'affidamento familiare al compimento della maggiore età e comunque non oltre i 21 anni. In questi casi, il Servizio Sociale, valutata la situazione personale del ragazzo nei suoi aspetti relazionali-affettivi ed educativi e sentiti il minore, gli affidatari, l'associazione familiare eventualmente coinvolta, può ridefinire la progettualità dell'intervento. È necessario predisporre un progetto educativo individualizzato da cui emergano le motivazioni del proseguo amministrativo², l'impossibilità del rientro nella famiglia d'origine, i percorsi di avvio e/o accompagnamento al lavoro e la possibilità di continuare percorsi scolastici in atto.

L'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti si può presentare particolarmente complesso. Questa fase evolutiva si caratterizza infatti per la tensione all'emancipazione e differenziazione dalle figure genitoriali e per la costruzione di una nuova identità che trae i suoi riferimenti principalmente dal gruppo dei pari o da altre figure al di fuori della famiglia; nel frattempo le figure genitoriali continuano a costituire i fondamentali riferimenti di appartenenza.

Per questo motivo, le amministrazioni promuovono forme di affidamento familiare diversificate attraverso l'attivazione di famiglie allargate, reti di famiglie, persone singole. Ciò permette accoglienze in affidamento familiare non identificabili tout-court con una coppia

² I procedimenti di cosiddetto "proseguo amministrativo" sono fondati sugli artt. 25 e 29 del R.D. 1404/1934 (istituzione del Tribunale per i Minorenni) come modificati dalla L. 888/1956.

genitoriale, ma più vicine a modelli di relazioni “aperte e orizzontali” (vari fratelli nel caso di reti di famiglie o famiglie allargate), o verticali-adulte non genitoriali (zii, fratelli maggiori nel caso di single o conviventi senza un rapporto di coppia).

Affidamento Familiare di ragazzi stranieri e minori stranieri non accompagnati

L'esperienza migratoria spesso sottopone adulti e bambini stranieri ad importanti situazioni di stress, tali da incidere notevolmente sull'equilibrio personale e familiare e talvolta compromettere le capacità genitoriali.

In questi casi i minori hanno diritto a ricevere cura, assistenza ed educazione presso una famiglia affidataria o un ente predisposto.

Affidamento Familiare genitore-bambino

Si tratta di un affidamento familiare di sostegno, rivolto sia al genitore sia al bambino (o anche all'intero nucleo familiare), ed è motivato dalla necessità di favorire il più possibile l'unità della famiglia, rinforzando le competenze genitoriali e promuovendo lo sviluppo di abilità sociali verso un percorso di crescita e autonomia.

Vengono riservati alla mamma o al nucleo genitoriale interventi che favoriscano lo sviluppo delle capacità genitoriali, dell'autonomia e del rafforzarsi dell'autostima. Infatti, i Servizi Sociali e sanitari affiancano la famiglia attivando gli interventi per il recupero delle competenze genitoriali e la ricerca di adeguate soluzioni per l'autonomia abitativa e lavorativa del genitore o del nucleo genitoriale accolto.

Affidamento professionale

Consiste in un tipo particolare di affido, non riconducibile direttamente all'affidamento familiare, ma che rappresenta il tentativo di identificare ulteriori risposte a situazioni particolarmente difficili.

L'affido professionale è una forma di accoglienza familiare che si caratterizza per la specifica struttura organizzativa, che rende possibile e sostenibile nel tempo l'accoglienza in famiglia di bambini e ragazzi con particolari situazioni di difficoltà, offrendo una possibilità in più a fianco dell'affido tradizionale e delle comunità. L'impianto organizzativo prevede l'individuazione

all'interno della famiglia del referente professionale, partner in tutte le fasi della gestione e monitoraggio dell'affido, il sostegno di un tutor, con competenza pedagogica, che garantisca la reperibilità, e una breve durata dell'affido.

L'intero nucleo familiare, anche in questa forma di accoglienza, si fa risorsa di accoglienza per il minore, ma al referente professionale viene in particolare chiesto di seguire uno specifico percorso di formazione, di garantire un'adeguata disponibilità di tempo e di lavorare in rete con gli altri soggetti coinvolti. Il tutor, operatore competente in materia di affido, affianca e supporta la famiglia affidataria, accompagnandola concretamente durante tutto il percorso: la sostiene nei passaggi cruciali, nelle problematiche quotidiane e nella gestione delle dinamiche relazionali, garantendo una reperibilità costante.

1.4 I soggetti dell'affido

Ogni affidamento familiare nasce ed è possibile solo con il coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso e fondamentale all'interno del progetto di affidamento: il bambino e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l'autorità giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti.

1.4.1 I bambini

I bambini e i ragazzi sono i protagonisti in prima persona del progetto di affido.

Come riportato dalle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2012) sono minori da 0 a 17 anni, o nel caso di proseguo amministrativo anche fino a 21 anni. Il compimento del 18esimo anno non segna, infatti necessariamente, né nella famiglia naturale né in quella affidataria, la raggiunta autonomia del ragazzo e il completamento del suo processo di crescita.

Il bambino o il ragazzo accolto in affidamento familiare, ha vissuto delle difficoltà nella sua famiglia – negligenza, rifiuto, abuso fisico o psicologico, malattie o difficoltà dei genitori – ed è quindi un bambino che sperimenta sentimenti di sofferenza e dolore che richiedono sempre un'adeguata accoglienza, opportuni sostegni e specialmente una rinnovata proposta educativa; è un bambino che può presentare delle difficoltà personali sul piano affettivo, sociale, comportamentale o evidenziare un ritardo nello sviluppo, problemi rispetto ai quali può rivelarsi necessario il

supporto di diversi specialisti a seconda delle necessità rilevate, che accompagneranno il lavoro della famiglia affidataria.

Inoltre, il bambino che viene allontanato dalla propria famiglia, anche se sottratto da una situazione malsana, prova sentimenti di lealtà nei confronti della sua famiglia. Spesso può succedere che il bambino o ragazzo provi un senso di colpa, di tradimento. E' per questo che si tratta di un soggetto molto delicato e a cui va prestata molta attenzione. L'affido, per il bambino, è sempre un "*evento critico*" (Gilli e Rosnati, 1995; Scabini e Cigoli, 2000), poiché vuol dire lasciare la propria famiglia per andare a vivere con persone sconosciute, verso un futuro incerto e ignoto.

Anche il bambino, in quanto destinatario del progetto di affido, ha diritto a conoscerlo e a parteciparne, nella misura adeguata. I bambini sono collaboratori molto validi per ottenere informazioni utili alla costruzione del progetto (Calcaterra, 2014). Infatti, oltre ad essere informatori privilegiati, hanno anche il diritto di esprimere le loro considerazioni e di essere ascoltati quando gli adulti devono prendere delle decisioni che incidono sul loro benessere. E' opportuno dunque coinvolgere il minore nel suo percorso di affido, tenendo conto dei suoi desideri, inclinazioni ed aspirazioni.

Infatti, i bambini e ragazzi hanno prima di tutto il diritto di essere ascoltati e le loro opinioni vanno tenute debitamente in considerazione, come sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, 1989, all'art. 129: "*Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale*".

Anche la normativa nazionale prevede che i minori debbano essere sentiti se maggiori di dodici anni, il che non chiude all'ascolto dei bambini minori di dodici anni, ma chiede di valutare la loro capacità di comprensione, capacità che può essere promossa e sostenuta dagli operatori.

Partecipare, ascoltare e dare voce alle considerazioni dei minori non significa lasciar loro la responsabilità decisionale sulla propria tutela, che rimane in capo agli adulti; quanto piuttosto, riconoscere l'importanza di ciò che i bambini e ragazzi hanno da dire, soprattutto quando si tratta di decisioni rilevanti e che incidono in maniera significativa sulle loro vite (Calcaterra, 2014).

Pur riconoscendo l'importanza della partecipazione dei bambini e ragazzi, molti studiosi e operatori sono convinti che i bambini e i ragazzi abbiano bisogno di un supporto, riconosciuto nella figura dell'operatore di advocacy, che ha il compito di ragionare con il minore per definire dove,

come e quando vuole dire la sua opinione agli operatori; affiancare e sostenere il bambino durante l'incontro con gli operatori e i suoi adulti di riferimento, assicurandosi che venga ascoltato e tenuto in considerazione il suo punto di vista; raccogliere il parere del bambino in merito al suo percorso di affido familiare e accompagnarlo nelle varie fasi progettuali all'interno dei differenti servizi.

1.4.2 Le famiglie d'origine

La famiglia d'origine è la famiglia da cui viene temporaneamente allontanato il minore perché, per i motivi più vari, non riesce da sola ad occuparsi dei propri figli in modo adeguato e offrire loro l'accompagnamento e il supporto necessario alla loro crescita. L'affido offre ai genitori l'opportunità di distanziarsi temporaneamente dai loro figli per cercare di risolvere le loro difficoltà con l'aiuto degli operatori sociali e il supporto di un'altra famiglia, per poter recuperare e consolidare le proprie capacità genitoriali. L'affidamento familiare, infatti, centrato sulle relazioni e caratterizzato dalla temporaneità dell'intervento, privilegia il lavoro con la famiglia, perché questa possa superare le condizioni che hanno portato all'allontanamento del bambino, favorendone il rientro.

La famiglia di origine di un bambino o di un ragazzo che deve andare in affido familiare non perde il diritto a partecipare alle decisioni che riguardano la vita dei propri figli; la limitazione della responsabilità genitoriale non comporta la perdita di tutti i diritti, men che meno dei doveri genitoriali, semmai limita tali diritti e doveri secondo quanto stabilito nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. La famiglia di origine ha quindi il diritto di prendere parte alle decisioni che riguardano la vita dei propri figli (Tavolo Nazionale Affido, 2012).

È necessario aiutare la famiglia del bambino a vivere il progetto di affidamento familiare come un'opportunità che permetta alla famiglia stessa di affrontare i problemi e migliorare le proprie capacità di accudimento e educative, in maniera da consentire il rientro in famiglia, dando priorità al sostegno piuttosto che al controllo.

L'attenzione verso i genitori è quindi elemento fondamentale del progetto complessivo per la tutela del minore, oltre che per il mantenimento del legame tra il bambino e il ragazzo e la famiglia d'origine, e può concretizzarsi solo costruendo, per quanto possibile, il progetto in condivisione anche con la famiglia d'origine che va necessariamente valorizzata.

Le famiglie di origine sono da considerarsi come una risorsa, perché esse stanno dentro le difficoltà, le vivono sulla loro pelle e quindi possono portare nella riflessione sulla definizione e sull'andamento del progetto le proprie competenze esperienziali e la motivazione al cambiamento (Folgheraiter, 2006). Gli operatori devono riconoscere, comprendere e sostenere le spinte

motivazionali delle famiglie di origine a mantenere una relazione con i figli e sono chiamati ad agganciarsi a questo interesse per avviare un ragionamento condiviso su come lavorare assieme per garantire il benessere dei bambini e ragazzi. Questa è un'azione imprescindibile affinché il progetto di allontanamento raggiunga il fine che il dettato legislativo impone. La partecipazione ai processi decisionali dell'affido non si sostituisce agli interventi di sostegno, educativi, terapeutici che gli operatori devono mettere in campo a favore delle famiglie di origine, ma promuovere processi di mantenimento delle competenze genitoriali, di riflessione sulle proprie fatiche e difficoltà, di comprensione di cosa significhi benessere per i propri figli, di ragionamento riflessivo su come poterlo garantire (Calcaterra, 2014).

Alla famiglia del bambino, quindi, nella sua qualità di soggetto dell'intervento, è richiesto un impegno attivo e, agli operatori dei servizi, un'attenzione professionale ed una sensibilità particolare verso questi genitori, che possono recuperare le proprie competenze educative.

1.4.3 Le famiglie affidatarie

La famiglia affidataria è una risorsa prioritaria in ogni progetto di affido. Per divenire affidatari non è necessario possedere specifici requisiti oggettivi: possono esserlo famiglie, preferibilmente con figli minorenni, ed anche persone singole, valutate dai Servizi in grado di svolgere un progetto di affidamento o di affiancamento solidale.

Gli affidatari accolgono presso di loro il minore temporaneamente allontanato dalla sua famiglia e lo accompagnano nella sua crescita per il tempo, più o meno lungo, che sarà necessario, mentre la famiglia d'origine affronta e cerca di risolvere i problemi che ne hanno determinato l'allontanamento.

La famiglia affidataria si costituisce come una famiglia "in più" che non si sostituisce a quella di origine dei bambini. Essa è chiamata, secondo le Linee di Indirizzo per l'Affidamento Familiare (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), a:

- assicurare l'educazione, la cura, il mantenimento del bambino in affido;
- mantenere rapporti con la famiglia di origine, secondo le indicazioni e disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- favorire il rientro del bambino nella sua famiglia di origine, secondo gli obiettivi stabiliti nel progetto di affido;
- mantenere rapporti con il bambino anche al termine del percorso di affido, secondo le modalità più idonee per entrambi.

“L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante” (Art.5, co. 1, L.184/83).

Inoltre, gli affidatari:

- ricevono contributi economici svincolati dal reddito e beneficiano, per i bambini accolti, di facilitazioni per la fruizione di servizi sociali, sanitari, educativi;
- partecipano alle attività di formazione e sostegno, predisposte dai servizi e dalle reti di famiglie affidatarie;
- dispongono, se necessario, di un sostegno specialistico professionale, individuale e collettivo, per la gestione delle dinamiche relazionali dell'affidamento familiare.

La famiglia affidataria dovrebbe partecipare al progetto non come utente dei servizi, o come mero esecutore delle indicazioni degli operatori, bensì come una “risorsa pensante” al pari degli operatori dei servizi (Meda, 2010). Infatti, gli operatori sono chiamati a rapportarsi con le famiglie affidatarie a pari livello, sia in virtù del riconoscimento che senza il loro contributo al progetto l'affido non si realizzerebbe, sia in quanto famiglia esperta della propria capacità di accoglienza, delle proprie competenze e risorse, così come di quanto e cosa ritiene di essere in grado di fare di buono per quello specifico bambino e ragazzo a cui hanno aperto la porta di casa.

Troviamo nuovamente le ragioni per aprire la progettazione dell'affido anche alla famiglia affidataria che, meglio di chiunque altro, potrà indicare agli operatori per quale accoglienza si sente competente, quali sono i problemi da affrontare nella quotidianità dell'affido, quali possibili strategie per fare andare bene il progetto e portare le proprie considerazioni in fase di valutazione finale dell'intervento (Calcaterra, 2014).

1.4.4 Gli operatori

Nella normativa nazionale in materia di affido familiare, si fa riferimento in termini generici agli operatori del sistema socio-assistenziale con il termine “Servizio Sociale”. Non viene quindi definito con chiarezza chi siano i professionisti dell'aiuto e i servizi chiamati a promuovere e realizzare progetti di affido familiare. Ciò che si evince è che si fa riferimento a più operatori, ad un'équipe di un servizio.

Nel contesto italiano, ad occuparsi dell'avvio e monitoraggio dei progetti di affido e dei rapporti con l'autorità giudiziaria, generalmente, sono un assistente sociale e uno psicologo; in

alcuni casi, è presente in servizio un'équipe di operatori in cui sono presenti altre figure professionali, quali ad esempio pedagogisti ed educatori. In alcuni servizi, esiste una distinzione di équipe, da un lato gli operatori che si occupano della famiglia naturale, della progettazione dell'affidamento e del suo monitoraggio (servizio tutela minori), dall'altro gli operatori impegnati nel reperimento e selezione delle famiglie disponibili all'accoglienza e nel supporto dei nuclei familiari con progetti di affidamento in corso (servizio affidi).

Come si evince dalla normativa, il servizio sociale ha dunque un ruolo cardine in tutto lo svolgimento dell'affido, a partire dalla valutazione del bisogno e delle dinamiche familiari, della competenza genitoriale e del potenziale di cambiamento, fino a decidere se e come promuovere e realizzare l'affido.

Nella fase di avvio dell'affido è il Servizio sociale del Comune singolo/associato che dispone l'affido consensuale o propone al PM presso il Tribunale per i minorenni di provvedere e (art. 333 cc) ove manchi l'assenso dei genitori.

Nella fase di realizzazione dell'affido, il Comune ha la responsabilità del progetto e la vigilanza sul suo svolgimento con obbligo di riferire periodicamente all'autorità giudiziaria; infine, nella fase di conclusione dell'affido, deve verificare il ripristino di adeguate ed idonee relazioni genitoriali e proseguire nell'azione di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare anche dopo che si è riunito.

L'operatore è spesso rappresentato come il perno del progetto di affidamento, ma l'approccio relazionale e le prassi di lavoro partecipativo richiedono un cambiamento della posizione dell'operatore verso una dimensione di maggiore parità con le persone coinvolte nel progetto, pur mantenendo le proprie responsabilità istituzionali e professionali (Calcaterra, 2014).

Si chiede ai professionisti di essere operatori che si fanno aiutare a sostenere, riconoscendo le competenze esperienziali delle altre parti in gioco, valorizzando il loro sapere, non tanto chiedendo fiducia, quanto costruendola nel loro operato, modulando i loro tempi sulla base dei tempi della vita delle famiglie. Una buona relazione di aiuto si fonda infatti sul concetto di prossimità, di parità nella relazione, di flessibilità e della possibilità di sperimentare assieme (Ribner e Knei-Paz, 2002).

1.4.5 Le Associazioni e le reti di famiglie affidatarie

La legge n. 184/83, nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare all'Ente Pubblico, prevede uno spazio di collaborazione tra il pubblico e

le reti di associazioni familiari.

Per Associazioni intendiamo gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta all'accoglienza di bambino in difficoltà e al sostegno della famiglia che possono essere strutturate in varie forme.

L'appartenenza delle famiglie affidatarie a queste realtà va promossa, riconosciuta e valorizzata. L'associazionismo familiare, le reti di famiglie e altri enti del terzo settore possono aiutare la famiglia affidataria, oltre che per alcune funzioni pratiche e organizzative, anche nel sostenerla ed accompagnarla soprattutto dal punto di vista personale e motivazionale nella crescita e nell'educazione del minore. Possono inoltre fornire servizi professionali e specialistici di supporto e la partecipazione ad una rete più vasta di famiglie, che in vario modo vivono l'accoglienza e l'ospitalità.

Il valore aggiunto generato dalle associazioni familiari si è tradotto sia in un aumento delle famiglie disponibili all'accoglienza, perché accompagnate per tutta la durata dell'accoglienza dalla presenza qualificata dell'associazione in cui si riconoscono e trovano supporto, sia in un miglioramento degli interventi educativi a favore del minore, in quanto l'associazione familiare è un interlocutore qualificato capace, non solo di gestire le relazioni e gli adempimenti burocratici necessari con i diversi soggetti istituzionali coinvolti (servizi, autorità giudiziaria), ma anche di sostenere il difficile rapporto con la famiglia d'origine, nell'ottica di agevolare il miglioramento dei rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorire il reinserimento nella famiglia d'origine.

Gli operatori del privato sociale sono in una posizione che permette loro di facilitare l'incontro e la comunicazione tra le famiglie e gli operatori delle istituzioni, perché non sono compromessi dai precedenti interventi di tutela messi in campo e conoscono sia il linguaggio del dono e della reciprocità, caratteristico delle famiglie, sia quello del diritto e delle procedure dei servizi.

Sono in corso anche diverse riflessioni sulla possibilità di riconoscere un ruolo sempre più significativo al privato sociale in un coinvolgimento nell'intero processo dell'affido e non solamente nella gestione della formazione delle famiglie affidatarie, riconoscendo al privato sociale la capacità di fornire accompagnamento e sostegno educativo alle famiglie affidatarie, di gestire relazioni e adempimenti burocratici con le istituzioni, di sostenere e agevolare il rapporto con le famiglie di origine (L. 149/2001, art. 5, c. 2).

L'azione del Privato sociale e delle reti di famiglie solidali richiama alla responsabilità che anche la comunità di appartenenza delle famiglie ha nella realizzazione e nel sostegno all'affido. La scelta di una famiglia di aprire le porte della propria casa non è un'azione che riguarda la sola famiglia affidataria nei confronti di un minore, ma coinvolge necessariamente la comunità

responsabile, insieme alle famiglie, della crescita dei minori. Da qui deriva l'importanza della presenza della comunità nell'affido, considerata non solo per il sostegno che le famiglie affidatarie possono ottenere dalle agenzie sociali ed educative presenti nel contesto territoriale di appartenenza e chiamate istituzionalmente a occuparsi dei bambini e dei ragazzi, ma anche per il supporto da parte delle reti sociali delle famiglie affidatarie e solidali, l'aiuto offerto dalle relazioni parentali allargate, di vicinato e amicali (Calcaterra, 2014).

1.5 Le fasi dell'affido

1.5.1. Informazione

L'informazione sull'affidamento familiare ha come obiettivi l'orientamento e l'ampliamento della consapevolezza e della conoscenza rispetto a cosa sia esattamente l'affidamento familiare, in cosa si distingua dall'adozione e su come funzioni, al fine di reperire famiglie disponibili all'accoglienza.

L'informazione è uno strumento fondamentale per assicurare la correttezza del messaggio rispetto alla normativa di riferimento, ai tempi, alle modalità del progetto, al ruolo dei servizi, delle associazioni, delle reti familiari e dell'Autorità Giudiziaria.

È importante che l'attività di informazione e i suoi contenuti siano diversificati in relazione ai destinatari cui è rivolta (cittadinanza, operatori, famiglie affidatarie o famiglie del bambino in affidamento familiare) ed ai diversi "livelli" di approccio. Infatti, a seconda del target a cui l'informazione è rivolta, è indispensabile adeguare i contenuti per favorire e facilitare la comprensione dei contenuti.

È necessario altresì concordare tra i diversi soggetti che operano nel settore, le modalità e i contenuti della informazione, con particolare attenzione:

- all'utilizzo della rete territoriale dei servizi pubblici sociali e sanitari e dell'associazionismo per fornire l'informazione di base;
- all'istituzione di almeno un punto informativo in grado di fornire i diversi livelli di informazione sul territorio;
- alla diffusione sul territorio delle informazioni fornite attraverso diverse attività coordinate;
- ad assicurare che l'informazione presenti criteri di qualità (Linee Nazionali per l'affidamento familiare, 2013).

1.5.2 Percorso e formazione della famiglia affidataria

Il Servizio titolare promuove incontri di sensibilizzazione e di conoscenza delle problematiche connesse con l'affidamento familiare, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni e reti familiari e altri enti del terzo settore, affinché le persone si prendano a cuore il problema e si crei una sensibilità sociale nei confronti dei bambini e delle famiglie in difficoltà.

Nel momento in cui una famiglia o una persona singola dichiara la propria disponibilità all'affidamento di uno o più minori, il Centro per gli affidi avvia un percorso di conoscenza individualizzato. Questo percorso di conoscenza con le famiglie e le persone che esprimono un interesse all'affido familiare, è finalizzato ad accompagnare le famiglie stesse ad una scelta di accoglienza informata e consapevole.

Il percorso di conoscenza prevede di solito, dopo un primo colloquio, un ciclo di incontri informativi e di approfondimento delle tematiche relative all'affido familiare realizzati, anche in collaborazione con le associazioni e le reti familiari, in gruppo, e poi, in un secondo momento alcuni incontri di conoscenza individualizzati con la famiglia o la persona, compresa una visita domiciliare.

Come citato nelle Linee di Indirizzo per l'Affidamento Familiare, viene realizzato un percorso di conoscenza e un'indagine psicosociale sui candidati affidatari rispetto a diverse aree:^[L]_[SEP]

- le dinamiche familiari, i valori di riferimento, le esperienze pregresse, gli stili e le competenze educative, le motivazioni all'affidamento, la disponibilità al confronto e al mutuo aiuto;
- gli elementi rilevanti della storia individuale e familiare, della storia dei figli naturali, con specifica attenzione alla capacità di costruire legami e permettere le separazioni;^[L]_[SEP]
- le relazioni con l'esterno, il legame con il territorio e l'inserimento nelle reti di prossimità, l'estensione della rete familiare e amicale.

L'esperienza dell'affido familiare coinvolge tutta la famiglia affidataria, e spesso anche tutta la famiglia allargata (nonni, zii, cugini). I figli degli affidatari, quasi sempre, sono i più coinvolti nell'esperienza. È quindi prioritario che i genitori siano attenti a coinvolgerli, a dare loro le spiegazioni necessarie, a motivarli all'esperienza, ad ascoltare i loro dubbi, e ad accogliere i loro timori e perplessità (Raineri, 2013). Per questo, durante gli incontri, è bene che vi siano alcuni momenti riservati specificatamente ai figli delle potenziali famiglie affidatarie che vi desiderano partecipare.

1.5.3 Definizione di un progetto di affido e di accompagnamento della famiglia di origine

Una volta che i servizi hanno individuato la famiglia affidataria più rispondente alle necessità del bambino, si intraprende un percorso di progettazione.

Il Servizio competente sul progetto per la famiglia d'origine, di norma il servizio Tutela minori, deve prevedere un accurato lavoro con la famiglia d'origine per il recupero delle risorse in essa presenti nonché tutti gli interventi necessari al sostegno e recupero della genitorialità valutando anche la rete delle risorse della comunità relazionale che possono contribuire sin dall'inizio, alla buona riuscita del progetto.

“Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari” (Art.5, co. 2, L. 149/01).

È fondamentale, come precisato nei paragrafi precedenti, coinvolgere, fin da subito, la famiglia d'origine nel processo d'aiuto che la riguarda e ricondurre dentro un significato unitario, all'interno del progetto quadro, il progetto per la famiglia d'origine e quello di affido.

Anche al fine di effettuare una prima previsione della durata del progetto di affido occorre, compiute le valutazioni e verifiche necessarie, definire un'ipotesi previsionale di progettualità da mettere in atto entro un tempo stabilito al fine di sostenere le potenzialità di cambiamento della famiglia d'origine e conseguentemente poter ipotizzare il tipo di progettualità e la previsione dei tempi di realizzazione dell'affidamento del minore.

In linea con la finalità dell'affidamento di ricomporre, nei modi e nei tempi più opportuni per il benessere del minore, il ricongiungimento o il riavvicinamento del bambino con i suoi genitori, la definizione delle modalità di incontri genitori-figli non può prescindere dal fatto che dovrebbe tendere il più possibile al raggiungimento della forma libera. In quest'ottica è quindi auspicabile, laddove possibile, (cioè quando non vi sono limitazioni indicate nel provvedimento o laddove l'affido è consensuale) che i contatti tra famiglia affidataria e famiglia d'origine siano improntati al dialogo e alla collaborazione specialmente nella costruzione della continuità educativa (tenendo conto delle esigenze di entrambi i nuclei familiari) consentendo al minore di mantenere viva una relazione tra le due famiglie, priva di conflitti o di esclusività (Linee Nazionali Per l'affidamento familiare, 2013).

1.5.4 L'abbinamento

Quando gli operatori titolari della funzione di protezione e cura del bambino valutano che sia opportuno avviare un progetto di affidamento familiare, è necessario individuare la famiglia potenzialmente più adatta fra quelle disponibili, più rispondente ai bisogni del bambino. Questa fase, che si conclude con l'incontro fra il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria, viene definita "abbinamento".

La riuscita del progetto di affidamento, i suoi esiti e la possibilità che si possa arrivare alla migliore riunificazione possibile è legata anche alla buona corrispondenza fra le caratteristiche e i bisogni del bambino e della sua famiglia e quelle della famiglia affidataria. Non si tratta di trovare la famiglia migliore, ma quella famiglia che risulta più adatta per quella specifica situazione, perché ha risorse, stili educativi e desideri conciliabili con i bisogni di quel bambino e della sua famiglia.

Gli elementi di cui è utile tenere conto possono essere:

- le specifiche esigenze del bambino o del ragazzo e della sua famiglia;
- le caratteristiche e le disponibilità della famiglia affidataria;
- età, sesso, caratteristiche di personalità della coppia;
- ceto sociale delle due famiglie;
- le preferenze eventualmente espresse dalla famiglia di origine e dal minore;
- la religione e/o del gruppo etnico di appartenenza; dei problemi socio-sanitari e/o dall'eventuale esistenza di condizioni di disabilità; del rapporto con gli altri fratelli, con la famiglia allargata, con la rete sociale e con le altre agenzie educative, oltre che della voce della famiglia affidataria (Raineri, 2013).

Una volta ipotizzato l'abbinamento, è necessario mettere l'aspirante famiglia affidataria nelle condizioni di comprendere, con trasparenza, chiarezza e completezza di informazione, i motivi e gli obiettivi dell'affidamento familiare: l'impegno effettivamente richiesto; le condizioni personali e familiari che questo impegno comporterà nel futuro; i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma da precisare in relazione allo specifico progetto; le forme e i modi del sostegno che i servizi metteranno in campo per facilitare la riunificazione del bambino con la sua famiglia, affinché possa scegliere a ragion veduta se

impegnarsi o meno nel progetto. Viene poi garantito alla famiglia affidataria un tempo sufficiente per poter decidere.

1.5.5 Il progetto

Questa fase consiste in una progettazione individualizzata, in cui vengono declinati gli obiettivi socio-educativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la sua famiglia e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la sua famiglia (Linee Nazionali per l'affidamento familiare, 2013).

A differenza di quanto avviene negli inserimenti in comunità, per l'affidamento familiare la stesura del progetto di affido è prevista di solito prima dell'avvio effettivo dell'accoglienza, in quanto il progetto è strettamente connesso ai contenuti del provvedimento di affido previsto dalla legge (Raineri, 2013). Tuttavia, non si tratta di un contratto fissato una volta per tutte, bensì di un progetto condiviso con le due famiglie, con il minore e con i vari operatori coinvolti. Si tratta pertanto di un progetto costruito assieme, in maniera partecipata.

Il progetto di affidamento contiene:

- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine, i soggetti coinvolti, le strategie educative, i compiti di ciascuno, i tempi e la durata dell'affidamento, le modalità di monitoraggio, di rapporto fra i diversi servizi, la periodicità delle verifiche con tutti i soggetti e i servizi coinvolti; la frequenza delle relazioni di verifica che andranno inviate alle competenti autorità giudiziarie;
- il piano delle visite e degli incontri tra il bambino e la sua famiglia; i modi e tempi del coinvolgimento della sua famiglia nell'intervento e le condizioni di rientro del bambino; i criteri per gestire le situazioni ordinarie e straordinarie della vita quotidiana;
- la modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e famiglia del bambino con la scuola così come con gli altri ambiti di esperienza significativi di sviluppo del bambino (attività extra-scolastiche diverse);
- la gestione degli aspetti sanitari del bambino;
- il piano degli incontri tra famiglia affidataria e gli operatori che hanno la responsabilità del Progetto;

- l'ammontare del contributo economico per la famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia del bambino (Linee Nazionali per l'affidamento familiare, 2013).

È necessario che nel progetto si prevedano e garantiscano i necessari sostegni per i bambini in affidamento familiare, anche attraverso idonee figure professionali e interventi di specialisti per eventuali problematiche specifiche.

Dopo l'elaborazione del progetto, in caso di affido consensuale, viene disposto il provvedimento di affido, che deve essere inviato al Giudice Tutelare per la ratifica, assieme a una relazione sociale e alla dichiarazione di consenso degli affidanti e degli affidatari.

In caso di affido giudiziale è opportuno aggiornare il Tribunale sull'avvio dell'affido, indicando il progetto che è stato definito (Raineri, 2013).

1.5.6 Il sostegno ed il monitoraggio

Nella fase centrale dell'affidamento familiare, il bambino è accolto presso la famiglia affidataria e i servizi attuano gli interventi necessari per accompagnare questa nuova esperienza. Questo non è il punto di arrivo, ma una delle tappe di un percorso che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare.

Le forme dell'accompagnamento sono diverse e comprendono colloqui individuali (con i singoli membri della famiglia o con il bambino), di coppia o di gruppo; attività realizzate in contesti esterni alla famiglia (sede dei servizi, dell'associazione, ambiti informali) o a domicilio, attività realizzate attraverso la relazione diretta e anche attraverso la mediazione di mezzi tecnologici (telefono, mail).

I tempi dell'accompagnamento tengono conto dei tempi di vita delle famiglie e del bambino, evitando, ad esempio, di programmare incontri nei normali tempi di lavoro delle famiglie affidatarie o in numero eccessivo rispetto alla loro reale possibilità di accedervi.

È necessario assicurare la disponibilità degli operatori che si occupano di affidamento familiare ad accogliere i punti di vista e le richieste di chiarimento o di sostegno della famiglia affidataria, con la quale vengono comunque effettuati incontri di verifica con cadenza regolare, normalmente mensile, comunque non in numero minore di sei all'anno e intensificati nella fase di avvio e conclusione del progetto (Linee Nazionali per l'affidamento familiare, 2013).

Viene pertanto garantita alla famiglia affidataria la possibilità di incontrare regolarmente l'operatore responsabile del caso ed eventualmente lo specialista che segue il bambino.

Sono poi previsti degli incontri di verifica, durante i quali la famiglia affidataria trova sostegno emotivo, psicologico ed educativo; è costantemente ascoltata e valorizzata, aiutata a mantenere l'attenzione e la direzione coerente agli obiettivi previsti nel progetto di affidamento, a gestire gli aspetti della quotidianità relativi alla presenza del bambino in famiglia e i momenti di difficoltà e accompagnata nelle relazioni con la famiglia del bambino. Durante gli incontri con la famiglia affidataria possono essere presenti, secondo le necessità e le opportunità, il bambino interessato, eventuali altri figli, familiari significativamente coinvolti in questa fase del progetto oltre che altre figure significative per il bambino (zii, insegnanti, amici, ecc.) e referenti dell'associazione, qualora indicata dalla famiglia affidataria.

In relazione a momenti particolarmente significativi dell'esperienza, come in certe fasi di transizione della vita del bambino (passaggi di scuola, eventi importanti, ecc.), l'équipe organizza incontri congiunti tra la famiglia affidataria e la famiglia del bambino. Il servizio si pone in un'ottica proattiva, cercando di anticipare eventuali situazioni di rischio o, nei casi di maggiore criticità, attiva per tempo dei dispositivi di emergenza ai quali la famiglia affidataria possa eventualmente fare riferimento.

Come indicato dalle Linee guida per l'affidamento familiare (2013), bisogna garantire, nel periodo di affidamento familiare, un adeguato accompagnamento anche alla famiglia del bambino. Vengono attivati una serie di interventi educativi e assistenziali finalizzati ad aiutare la famiglia di origine a rafforzare le competenze parentali e a risolvere i problemi che sono all'origine del progetto di affidamento familiare. Va prestata poi particolare attenzione al sostegno delle condizioni materiali della famiglia del bambino, quali quelle legate alla casa, al lavoro o alla situazione sanitaria e giuridica dei familiari.

Poiché l'affidamento familiare è un intervento temporaneo, la finalità ultima è il ricongiungimento del bambino con la sua famiglia di origine. Per questo viene garantita:

- la costante attenzione a non innescare meccanismi di espropriazione delle competenze alla famiglia del bambino da parte del servizio e della famiglia affidataria; la ricerca dell'adesione/ del coinvolgimento delle famiglie nel progetto anche attraverso il mantenimento di spazi di autodeterminazione della famiglia del bambino; la ricerca condivisa delle strategie più opportune per l'educazione dei figli;
- il mantenimento dei contatti fra il bambino e la sua famiglia durante tutto il periodo dell'affidamento familiare; il programma dei contatti, attraverso telefonate, mail, visite, rientri e quanto altro viene modulato nel tempo ed è condizionato dal fatto che tali contatti non siano pregiudizievoli per lo sviluppo del bambino (Linee Nazionali per l'affidamento familiare, 2013).

1.5.7 La conclusione del progetto di affido

Come recita la legge di riferimento *“L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore”* (art.4, L. 184/83).

La valutazione finalizzata a stabilire la conclusione dell'affido va realizzata con il coinvolgimento di tutti i soggetti, anche per le implicazioni affettive che tale decisione ha per il minore, la sua famiglia e gli affidatari (Raineri, 2013).

Durante l'affidamento familiare il bambino ha costruito legami affettivi con la famiglia affidataria, con la quale vi è stato un processo di reciproco adattamento. Per questo il rientro in famiglia non deve essere un processo traumatico di rottura dei legami e degli equilibri, ma una fase di transizione preparata per tempo, accompagnata da una intensificazione dei contatti e dei rientri e seguita da una attività di sostegno, sia della famiglia del bambino sia della famiglia affidataria, che durerà anche dopo il rientro definitivo del bambino.

Quando si prevede di concludere l'affido con il rientro del minore presso la sua famiglia, come previsto prioritariamente per legge, il Servizio Sociale dell'ente gestore e/o il Tribunale per i minorenni hanno la responsabilità di valutare se siano venute meno le difficoltà della sua famiglia di origine. Per valutare la possibilità del rientro, gli operatori effettuano più volte un assessment complessivo del bambino, della sua famiglia, del contesto sociale di riferimento e valutano i rischi connessi al prolungare l'allontanamento o al rientro a casa del bambino. Gli operatori condivideranno poi con la famiglia affidataria e il bambino quanto è emerso dalla valutazione e dunque le scelte da intraprendere.

La chiusura dell'affidamento familiare è preceduta da una fase di preparazione con il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria. Infatti, prima del rientro del bambino nella propria famiglia si intensificano i contatti, gli incontri e i rientri nei fine settimana o in altri momenti, con la propria famiglia, utili a preparare tutti gli attori interessati e ad aiutare la sua famiglia a sostenere i nuovi compiti di cura attraverso la verifica del loro andamento con gli operatori.

La famiglia del bambino ed il bambino stesso sono aiutati ad accogliere il cambiamento, ad affrontare sentimenti e dinamiche relazionali che la riunificazione porta con sé e a mettere in atto gli atteggiamenti positivi necessari per una buona riunificazione, avendo cura di aiutare il bambino a comprendere il percorso di allontanamento-riunificazione.

Affinché la riunificazione familiare possa mantenersi nel tempo, la chiusura dell'affidamento familiare è seguita da una fase di affiancamento del bambino e della sua famiglia

per un periodo di tempo sufficiente (almeno sei mesi), e da una attività di rielaborazione e sostegno della famiglia affidataria.

Il bambino è messo in condizione di vivere l'uscita dalla famiglia affidataria come una conquista, condivisa con tutti gli adulti di riferimento, in primis i genitori naturali e i genitori affidatari, attraverso la quale gli sarà consentito di mantenere, nelle forme opportune, i legami costruiti nel tempo dell'accoglienza.

Viene inoltre valutata la possibilità di affiancare alla famiglia del bambino ulteriori dispositivi di sostegno, quali, per esempio, l'educativa domiciliare, l'utilizzo di centri di aggregazione, forme di vicinanza solidale o ulteriori dispositivi che prevedono eventualmente anche il contributo della stessa famiglia affidataria.

La famiglia affidataria a sua volta viene aiutata a rielaborare i sentimenti di perdita legati all'uscita del bambino; gli eventuali figli vengono aiutati a comprendere la separazione-riunione e infine a trovare le forme opportune attraverso cui il legame instauratosi tra bambino e famiglia affidataria possa evolvere e mantenersi nel tempo.

L'affidamento può concludersi anche in maniera diversa dalla riunificazione: se si tratta di un ragazzo quasi maggiorenne, si può pensare per esempio all'inserimento in un housing sociale; oppure l'affido può concludersi per aver esaurito la sua funzione poiché, per svariate circostanze non riesce a innescare i cambiamenti necessari a migliorare le condizioni di vita di quel minore e della sua famiglia, e diventa dunque necessario modificare il progetto di aiuto complessivo (Raineri, 2013).

Dal punto di vista formale, l'affido familiare “cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto”, cioè il Giudice Tutelare oppure il Tribunale per i Minorenni. Qualora, alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, non intervenga il provvedimento di cessazione, l'affido resta in vigore in base alle modalità definite nel progetto di affido su cui si fonda il provvedimento.

1.6 Gli affidi ad oggi in Italia

Il quadro generale su questo tema ci viene fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Quaderni della ricerca sociale 41, 2017, Quarta relazione sullo stato di attuazione^[1] della legge 149/2001).

Elaborata congiuntamente con il Ministero, con la collaborazione del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, è stata pubblicata nella collana dei **Quaderni della Ricerca Sociale** la **quarta Relazione sullo stato di attuazione della Legge**

149 del 2001, relativa alla disciplina dell'adozione e affidamento dei minori (Legge n.184/1983, modificata con la Legge n.149/2001).


La rilevazione del Centro nazionale sui minorenni accolti in affidamento familiare rimane ad oggi l'unico tentativo di rappresentare quantitativamente il fenomeno a livello nazionale.

1.6.1 Dati sugli affidi

Al 31 Dicembre 2016, i bambini tra gli 0 e 17 anni collocati fuori dalla propria famiglia di origine sono 26.615, di cui 14.012 in affido familiare e 12.603 accolti in servizi residenziali, così come evidenziato nella figura di seguito riportata (Tabella 1) che testimonia, a livello nazionale, l'andamento delle stime dei fenomeni in analisi.

E' necessario sottolineare che i dati raccolti non considerano le altre tipologie di affidamento, come quello diurno o a tempo parziale e non tiene conto dei Minori Stranieri non accompagnati, in quanto soggetti che vivono l'esperienza di fuori famiglia di origine per la loro specifica condizione di minorenni soli sul territorio e non in quanto allontanati dal nucleo familiare con una misura disposta dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare.

Tabella 1: Bambini e ragazzi di 0-17 anni in affidamento familiare a singoli, famiglie e parenti e accolti nei servizi residenziali per minorenni (al netto dei msna). Italia (stime). Anni 1998/99, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Fonte: Quaderni della ricerca sociale 41, 2017, Quarta relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001.



Ad un livello di maggior disaggregazione territoriale emergono notevoli differenze nella distribuzione dei casi. Nell'affidamento familiare, i tassi sulla popolazione minorile di riferimento più elevati si riscontrano nelle aree del centro e del nord del paese - in Liguria (3,2 ogni 1.000 residenti di 0-17 anni), in Piemonte (2,1) e in Toscana (2) – mentre i valori più bassi si rilevano in Abruzzo (0,5 ogni 1.000 residenti di 0-17 anni), Molise (0,8), Provincia di Trento (0,9), Campania (0,9) e Calabria (0,9).

Nei servizi residenziali per minorenni le realtà territoriali in cui si ravvisano i valori più alti del tasso di accoglienza sono il Molise (3,1 ogni 1.000 residenti di 0-17 anni), la Liguria (2,6) e la provincia di Trento (1,8) mentre i valori più contenuti si verificano in Abruzzo, Toscana e Friuli Venezia Giulia, tutte con un tasso di 0,8 ogni 1.000 residenti di 0-17 anni.

Se in media l'affidamento familiare riguarda 1,4 bambini e ragazzi di 0-17 anni ogni mille residenti della stessa età e l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni 1,3 bambini e ragazzi di 0-17 ogni mille residenti, a livello nazionale si riscontra 1,1 affidamenti familiari ogni accoglienza nei servizi residenziali, con una variabilità del fenomeno che tende a privilegiare nel centro e nel nord, e in linea con quanto previsto dalla legge 149/01, l'affidamento familiare – con un valore massimo in Toscana di 2,5 affidamenti ogni accoglienza nei servizi - e nel sud, diversamente, le comunità residenziali – con valori estremi in Molise (0,3) e Calabria (0,6).

L'indagine realizzata ha permesso la raccolta di un gran numero di informazioni relative alle storie di vita e ai percorsi di accoglienza dei bambini e dei ragazzi che vivono l'esperienza di fuori famiglia di origine.

Ai fini dell'ingresso la prima caratteristica esaminata è relativa al luogo dove viveva il bambino o ragazzo al momento dell'ingresso. Sia nell'affidamento familiare (53%) che nei servizi residenziali per minorenni (59,3%) il principale luogo di provenienza al momento dell'ingresso in accoglienza è la propria famiglia di origine.

Una seconda interessante caratteristica esaminata riguarda il motivo principale dell'inserimento. La prima motivazione di ingresso per entrambe le misure di protezione e cura dei minorenni è l'incapacità educativa dei genitori, circa un quarto dei casi.

La distribuzione dell'età conferma, soprattutto con riferimento ai servizi residenziali, la sostanziale prevalenza di preadolescenti e adolescenti. Viceversa, più concentrati negli anni della scuola primaria risultano essere gli affidamenti familiari: quasi un terzo a fronte di un bambino/a su 6 minorenni accolti nei servizi.

Il dato senz'altro più significativo in merito alla permanenza in accoglienza riguarda però la sua durata. Si rileva un andamento sostanzialmente inverso, in quanto la durata, tra i due strumenti dell'accoglienza, risulta più concentrato sulle permanenze lunghe per quel che riguarda l'affido, mentre più polarizzato sulle permanenze brevi per le comunità residenziali. Infatti, il 62% dei bambini e dei ragazzi di 0-17 anni in affidamento familiare lo è da oltre due anni, mentre lo è un ben più contenuto 31,7% dei coetanei accolti nei servizi residenziali per minorenni.

E' cresciuta la percentuale di minori con disabilità che rappresentano oltre il 5% dei minori in affido. Sono nell'1% dei casi l'handicap del minore rappresenta però la motivazione principale dell'affido, nella maggior parte dei casi sono i gravi problemi di uno o entrambi i genitori (49%) o le difficoltà educative della famiglia (21%) a portare a un allontanamento dalla famiglia d'origine.

Sempre meno minori vengono affidati a parenti fino al IV grado. La maggior parte degli affidi è non consensuale con disposizione del Tribunale dei Minori (76%), solo un affido su tre è invece consensuale o con decreto del Giudice Tutelare (17%) o disposto dagli Enti Locali (7%).

1.6.2 Organizzazione dei servizi che si occupano di affidi

Lo strumento dell'affidamento familiare necessita dell'apporto di diversi attori istituzionali, ognuno dei quali esercita una funzione importante e fondamentale per la buona riuscita di questi interventi.

Gli attori istituzionali principali sono le Amministrazioni regionali e locali, i servizi socio-sanitari, le Autorità Giudiziarie, la scuola e il privato sociale.

I ruoli degli attori coinvolti sono differenti: vi è un ruolo di carattere più generale, finalizzato alla creazione della cornice di riferimento, e vi sono funzioni di carattere concreto ed

operativo rispetto all'implementazione della rete dei servizi e del singolo specifico intervento, secondo principi che si individuano con espressioni quali: programmazione, sussidiarietà verticale ed orizzontale (Legge 328/2000). Spetta infatti alle Istituzioni, nel senso ampio del termine e nel rispetto dei livelli di responsabilità e delle funzioni proprie, la tutela dei diritti ed il benessere dei bambini e la realizzazione sul territorio di interventi adeguati per rispondere ai loro bisogni e a quelli delle famiglie.

Il Servizio Sociale Locale Pubblico

La Legge 184/1983 attribuisce la titolarità dell'affido al Servizio Sociale Territoriale del Comune singolo o associato. Il Servizio Sociale ha il compito di valutare il bisogno e le dinamiche familiari, le competenze genitoriali e sostenere il potenziale cambiamento. Inoltre:

- dispone l'affidamento familiare, previo consenso dei genitori o del tutore "sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento" (affidamento consensuale);
- dà attuazione al provvedimento del Tribunale per i Minorenni "ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore" (affidamento giudiziario).

E:

- Svolge opere di sostegno educativo e psicologico nei confronti della famiglia del minore, degli affidatari e, se necessario, dell'affidato nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa anche con i servizi sanitari e psicologici dell'ASL.
- Agevola i rapporti con la famiglia d'origine ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari (art. 4 e 5 della l.184/1983 s.m.i.).
- Riferisce periodicamente all'Autorità Giudiziaria competente circa il progetto e la sua realizzazione.

Il Servizio Sociale Pubblico, nel suo operato, è supportato dalle competenze professionali degli operatori dei Servizi e da un sempre maggior esercizio della responsabilità sociale esercitato da associazioni, realtà del terzo settore, famiglie affidatarie e reti di famiglie, capaci di dare valore alle relazioni umane e alla persona, portatrice non solo di problemi, ma anche di risorse e capacità.

La Provincia

Come sottolineano le Linee di Indirizzo sull’Affido Familiare, anche la Provincia contribuisce alla buona riuscita dell’affido. Ciò avviene attraverso lo sviluppo di azioni formative e di sperimentazioni che sostengano la ricerca intervento, lo sviluppo e lo scambio di buone prassi, ed attraverso la promozione, a partire dalle esperienze in essere nei diversi territori ed in accordo con i Comuni e gli ambiti territoriali, di azioni sperimentali che sostengano a livello territoriale il consolidamento e l’integrazione della rete di servizi e unità d’offerta, nell’area dell’affido familiare.

Le Regioni

Le Regioni sono chiamate ad adottare atti di programmazione nel settore socio-sanitario, con l’individuazione degli obiettivi di benessere dei bambini, degli interventi di prevenzione dell’allontanamento e dei livelli territoriali ottimali per la gestione dei servizi. Salvo alcune realtà regionali, di norma le Regioni adottano provvedimenti amministrativi di indirizzo più o meno ampi su settori specifici di intervento a favore dei minori. Tali provvedimenti assumono la forma di Deliberazioni della Giunta o del Consiglio Regionale e denominazioni quali “Linee Guida”, “Linee di Indirizzo”, “Direttive”, “Indicazioni Operative”, e si rivolgono, innanzitutto, agli enti e alle istituzioni impegnati nel settore della tutela dei bambini ed alle associazioni ed organizzazioni del terzo settore.

Con riferimento specifico all’area dell’affidamento familiare, i contenuti fondamentali delle Linee Guida regionali possono essere riconducibili ai seguenti aspetti:

- dimensione territoriale ed organizzativa ottimale per l’erogazione del servizio e degli interventi;
- assetto organizzativo (costituzione di Centri per l’Affidamento, Servizi per l’Affidamento, équipe integrate), figure professionali richieste;
- ruoli, funzioni, competenze e modalità di collaborazione inter-istituzionale;
- titolarità della presa in carico e della spesa;
- predisposizione e fasi del Progetto di Affidamento;
- contributo spese mensile ed altre forme di sostegno alle famiglie affidatarie, compreso l’accesso ai servizi pubblici;
- creazione della Banca Dati delle famiglie affidatarie;
- modalità di invio delle relazioni semestrali aggiornamento al Tribunale per i Minorenni, ex art. 4 L.184/83;

- termine entro il quale gli enti del territorio devono adeguare la propria regolamentazione alle previsioni contenute nelle Linee Guida e modalità di verifica dell'effettivo adempimento.

Inoltre, le Regioni definiscono le regole in base alle quali si individua la titolarità della presa in carico da parte dei servizi sanitari, con particolare attenzione ai casi di inserimento del bambino in una famiglia residente in una ASL diversa.

In particolare, Regione Lombardia, ha deliberato delle Linee Guida Regionali, finalizzate a fornire indirizzi e strumenti agli enti locali titolari della gestione dell'affido familiare e ai soggetti, istituzionali e non, coinvolti nel percorso di affidamento. Le Linee Guida suggeriscono innanzitutto che il sistema pubblico si diriga verso modelli organizzativi associati, tra più Comuni/ambiti, che ottimizzino le risorse superando duplicazioni e sovrapposizioni e valorizzino ed estendano a tutto il territorio quei modelli che hanno operato secondo buone prassi e hanno dato buoni risultati; che gli ambiti territoriali sociali e ASL, pur nell'operare secondo il proprio ruolo specifico, promuovano collaborazioni operative stabili che, integrando le reciproche competenze, favoriscano percorsi facilitati alle famiglie ed ai minori; che si definiscano ruoli e compiti dei diversi soggetti e formalizzare protocolli operativi stabili e continuativi di collaborazione/convenzioni che, riconoscendo il ruolo istituzionale degli uni e l'importante ruolo sussidiario degli altri, migliorino la gestione del progetto quadro anche nelle situazioni più complesse e, in ultimo, che si favoriscano processi partecipativi e di sussidiarietà che aiutino la realizzazione, anche nel processo di affido, di un innovativo sistema a rete tra pubblico, titolare del progetto di affido e della tutela minori, e privato, costituito principalmente dall'associazionismo familiare.

Infatti, pubblico e privato, cercano di operare entrambi per la buona riuscita del progetto di affido, formalizzando collaborazioni, che prevedono la collaborazione delle associazioni di solidarietà familiare o organizzazioni del privato sociale, nelle diverse fasi di realizzazione del percorso di affidamento (sensibilizzazione, formazione e accompagnamento delle famiglie affidatarie), con il Servizio Sociale pubblico.

Il Centro per l'Affido

L'affido familiare è un intervento di rete, pertanto operano, per la sua realizzazione, un'equipe di operatori. Infatti, spesso, nel comune, è presente anche un servizio affidi. Come evidenziano le Linee di Indirizzo Nazionale, il servizio affidi si occupa di:

- creare equipe di lavoro stabili;
- programmazione, organizzazione e verifica degli interventi;

- attività di promozione, informazione e formazione;
- valutazione delle famiglie affidatarie;
- abbinamento;
- sostegno alle famiglie affidatarie ed alle famiglie dei bambini in affidamento;
- riflessione tecnica e della documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati.

Il Tribunale Per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni, nel disporre l'affidamento giudiziario, è tenuto a precisare:

- l'Ente gestore cui è demandata la realizzazione dell'affidamento, che può avvalersi della collaborazione di altri servizi (ad es. i servizi sanitari);
- la prevedibile durata dell'affidamento stesso, in relazione alla situazione personale e familiare del minore stesso;
- le indicazioni sulle modalità di rapporto del minore coi suoi familiari;
- l'estensione agli affidatari delle provvidenze di cui all'art. 80 della l. 184/1983 e successive modifiche (assegni familiari, detrazioni fiscali, congedi parentali).

I servizi sanitari e psicologici

Prestano la loro collaborazione con il Servizio Sociale locale, nell'approfondimento delle situazioni personali e familiari dei minori in vista dell'eventuale affidamento, compresa la valutazione delle capacità genitoriali, nella predisposizione del progetto di affidamento e nel sostegno successivo.

Le Associazioni Familiari

Nascono dall'esperienza di numerose famiglie affidatarie che hanno creato reti di reciproco aiuto, favorendo la nascita di organismi associativi tra le famiglie.

Con la legge n. 149/2001 le associazioni familiari/reti di famiglie hanno anche ottenuto un formale riconoscimento: infatti la legge prevede la possibilità che il servizio sociale, cui compete un

ruolo di sostegno educativo e psicologico dell'esperienza di affidamento, si avvalga a tal fine "dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari", e introduce la possibilità di convenzioni con l'ente pubblico per la formazione sia dell'opinione pubblica che degli operatori.

La regolamentazione dei rapporti tra i Comuni affidatari del minore e le Associazioni familiari, quale luogo di espressione e valorizzazione delle famiglie in rete, avviene, di norma, attraverso stipula di convenzioni.

Accanto al sostegno professionale offerto dagli operatori dei Servizi, le Associazioni/reti familiari del territorio assumono un ruolo importante nell'accompagnamento delle famiglie che vivono l'esperienza di affidamento. Esse si occupano di:

- attività di sensibilizzazione e promozione dell'affidamento;
- reperimento e formazione delle famiglie affidatarie;
- collaborazione per il mantenimento della motivazione all'affidamento nelle famiglie;
- funzioni di raccordo coi Servizi e le Istituzioni o tra famiglia affidataria e famiglia naturale.

CAPITOLO 2: I BISOGNI E GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

2.1 Il ruolo delle famiglie affidatarie

Il requisito sostanziale per poter essere una famiglia affidataria, consiste nella capacità di assicurare al minore le relazioni affettive di cui ha bisogno. Alla famiglia affidataria viene dunque richiesta una capacità di cura ed accudimento, di empatia e calore.

Le famiglie affidatarie permettono a bambini e ragazzi di crescere e sperimentare, per un determinato periodo di tempo, un ambiente di vita sano ed equilibrato, calibrato secondo le loro esigenze. Accogliere un bambino è un gesto di grande generosità, ma rappresenta anche un'enorme sfida, soprattutto all'inizio.

I minori accolti hanno alle spalle storie e vissuti non semplici, motivo per cui l'esperienza dell'affidamento potrebbe non rivelarsi sempre semplice. Alla famiglia affidataria è richiesta molta pazienza, disponibilità e maturità nell'affrontare momenti particolari e nell'accompagnare il bambino nella rielaborazione.

Inoltre, la famiglia affidataria è considerata una “famiglia in più”, non una famiglia alternativa a quella d’origine, ma una famiglia che deve essere in grado di accogliere il bambino, con la sua storia e le sue radici, quindi rispettando e accettando anche la sua famiglia naturale (Regione Veneto, 2008b). Anche questo fattore, a seconda di come lo si vive e di come lo si percepisce, potrebbe contribuire a rendere maggiormente sfidante l’esperienza di affido.

L’affidamento familiare si identifica dunque come un progetto complesso, che può mettere in discussione l’equilibrio di vita dei protagonisti. Proprio per questo motivo, in questo elaborato, ho voluto mettere in luce l’importanza dei vissuti, del punto di vista e delle speranze delle famiglie affidatarie, perché l’esperienza dell’affido può incidere in maniera significativa sulla vita delle famiglie affidatarie stesse.

Gli affidatari sono un soggetto indispensabile per la realizzazione del progetto di affido e come tali dovrebbero essere considerati una “risorsa pensante”: è utile dare voce agli affidatari perché potranno facilmente indicare agli operatori per quale tipo di accoglienza si sentono competenti e disponibili, quali sono le fatiche e le problematiche da fronteggiare nella quotidianità dell’affido, quali possibili strategie sono funzionali per portare avanti il progetto per il benessere del bambino accolto (Calcaterra, 2014).

Gli affidatari sono soggetti attivi che devono essere preparati, valutati e supportati nello svolgimento dell’affido, ma anche ascoltati dagli operatori e dai giudici minorili prima di prendere decisioni significative sul bambino o sul ragazzo loro affidato.

In base all’articolo **5, comma 1**, della Legge 184/83 e successive modifiche:

“L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l’affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall’ Autorità affidante. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale³ in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario dev’essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.

³ Il D.Lgs. n. 154/2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, ha sostituito il termine “potestà genitoriale” con la dicitura “responsabilità genitoriale”. Con essa si intendono “i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita” (cfr., art. 2, n.7 Reg. CE n. 2201/2003).

Gli affidatari esercitano i poteri connessi alla responsabilità genitoriale. Pertanto:

- mantengono i rapporti con la scuola (ad esempio, la firma del diario, la giustificazione delle assenze, le autorizzazioni alle uscite, i colloqui con gli insegnanti, l'elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola);
- provvedono alle cure ordinarie di carattere sanitario (malattie infettive, esami medici, ecc.), ad eccezione di quelle particolarmente gravi (interventi chirurgici) per cui è necessario il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- devono essere sentiti dalle Autorità Giudiziarie Minorili prima che vengano da loro assunti provvedimenti in merito al minore da loro accolto.

Inoltre gli affidatari devono:

- custodire le informazioni ricevute dai Servizi sociali e sanitari, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto;
- rispettare inoltre l'identità culturale e la confessione religiosa dell'affidato. Quindi, gli affidatari non possono effettuare scelte autonome (ad esempio battesimo, comunione, ecc.) ma devono concordarle con gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Commento dei dati emersi dalle interviste

Conclusa l'analisi dei risultati ottenuti, si può cercare di fare qualche considerazione complessiva sul quadro d'insieme che emerge da questa ricerca.

Innanzitutto, va sottolineata la ricchezza delle indicazioni che i partecipanti hanno saputo fornire a conferma dell'argomento. Le famiglie affidatarie hanno dimostrato la loro generosità e la loro disponibilità a mettersi in gioco.

Si può sostenere che, globalmente, la valutazione delle famiglie affidatarie rispetto all'esperienza di affidamento sia positiva. Le risposte alle diverse aree indagate, infatti, mostrano una realtà in cui l'affido costituisce un'esperienza arricchente, sia per la famiglia affidataria, sia per il minore.

Possiamo inoltre dire che le esperienze di affidamento esaminate trovano abbastanza riscontro con quanto emerge dalle ricerche internazionali. Lo scopo di questo paragrafo è proprio quello di valutare gli elementi di coerenza e discrepanza tra la letteratura internazionale e le interviste qui riportate.

Di seguito verranno creati dei sotto-paragrafi, intitolati con i vari bisogni percepiti dalle famiglie affidatarie, secondo quanto è emerso dalle interviste e si procederà con un commento dei dati.

Il rapporto con la famiglia di origine

Il rapporto tra le due famiglie è uno degli aspetti più delicati del progetto di affido. Sappiamo che una relazione pacifica, contrassegnata dalla collaborazione e da un sufficiente rispetto reciproco, costituisce un ingrediente fondamentale per garantire il benessere del bambino. Le risposte ottenute su questo argomento sono piuttosto diversificate e sembrano riflettere la complessità del tema. Infatti, se da un lato le famiglie affidatarie manifestano un atteggiamento comprensivo e non giudicante nei confronti della famiglia di origine, dall'altro ritengono che l'opportunità di mantenere rapporti tra il minore e la famiglia di origine sia da valutare caso per caso.

Tutte le famiglie intervistate, come si nota, riportano una difficoltà nel mantenere e gestire i contatti con la famiglia di origine del bambino/a. In particolare, questa difficoltà emerge con gli affidi diurni. Infatti le famiglie riportano un senso di frustrazione legato al fatto che il loro modello educativo proposto sembra continuamente svanire dall'incontro con la famiglia di origine.

Questo risultato è in linea con quanto emerge dalla revisione della letteratura internazionale. Infatti, anche dalle ricerche effettuate, si evidenzia una forte problematicità dei genitori affidatari nel relazionarsi con quelli di origine e, soprattutto, nel collaborare per il bene del bambino. Infatti, tra entrambe le parti, nasce spesso un sentimento di competizione. Le famiglie intervistate, come anche si vede dalle ricerche, chiedono un aiuto dei servizi in questo arduo compito, affinché facciano da ponte e facilitatori tra le parti ed esista un clima pacifico di fiducia, collaborazione e ascolto. Anche il bambino ne trarrebbe benefici, poiché vedendo collaborazione tra le due famiglie non vivrebbe il distacco dalla propria famiglia come un tradimento, ma sfrutterebbe al meglio l'occasione e gli stimoli che riceve.

Le ricerche mostrano che i rapporti difficili tra il bambino e la famiglia di origine hanno effettivamente un impatto anche sulla famiglia affidataria. I genitori affidatari sentono il peso della sofferenza del minore e si sentono affaticati dal vedere il loro lavoro sfumare durante il contatto con la famiglia di origine.

Questo pensiero risulta in linea con quello che emerge dalle interviste: cinque famiglie su cinque affermano di aver avuto delle difficoltà nel gestire i contatti con la famiglia di origine e che i contatti con la famiglia siano stati spesso origine di scontro con il minore o addirittura del

fallimento dell'affido. Le famiglie intervistate sono concorde nell'affermare che il contatto con la famiglia di origine, siccome molto importante, sia mediato adeguatamente dai servizi e accompagnato. Come si nota, soprattutto nell'affido diurno, si sperimenta questa problematica. Tutte le famiglie intervistate che hanno vissuto un affido diurno riportano un'esperienza complicata e faticosa, data dal fatto che le famiglie si vedono tra di loro come nemiche e tendono a demolire il lavoro dell'altro.

Anche nelle esperienze positive le famiglie rilevano una forte difficoltà, legata al fatto di trovarsi ad occuparsi anche della famiglia di origine, mettendosi alle volte in un ruolo che non gli compete. Infatti per aiutare il minore, ci si trova a dover sostenere anche la famiglia di origine.

Tutte le famiglie si trovano d'accordo nell'affermare che sarebbe necessario e obbligatorio un intervento costante dei servizi, che funga da mediatore e facilitatore nei contatti tra le due famiglie e che favorisca un clima di pacifica collaborazione, affinché le famiglie non vivano l'altra come un nemico, ma come un supporto finalizzato al benessere del bambino.

Inoltre, le famiglie, suggeriscono di dare maggior attenzione anche alla famiglia di origine che spesso viene emarginata o addirittura esclusa. I genitori vorrebbero auspicare ad un tipo di intervento che, seppur coercitivo, possa coinvolgere e sostenere anche la famiglia di origine. Dalle interviste, in particolare da una, emerge fortemente questo pensiero. La famiglia afferma, infatti, l'importanza di sostenere il nucleo di origine, affinché la collaborazione tanto auspicata possa effettivamente realizzarsi. Inoltre, collaborare e aiutare le famiglie di origine porterebbe enormi benefici: si eviterebbero affidi interminabili poiché si lavorerebbe maggiormente sul recupero delle competenze genitoriali e l'esperienza di affido non verrebbe vissuta dalle famiglie di origine come un'espropriazione, bensì una forma di aiuto e sostegno.

Il supporto e l'accompagnamento

I risultati ottenuti su questa tematica offrono un quadro d'insieme complesso e diversificato. Infatti, l'opinione delle famiglie del nostro campione, varia a seconda delle esperienze sperimentate. Se da un lato, alle volte, le famiglie si sono sentite supportate e ritengono di aver potuto contare sull'appoggio dei servizi, dall'altro riportano alcuni esempi in cui i servizi sono stati poco accessibili.

Il presente risultato è in linea con quanto riscontrato nelle ricerche internazionali. Infatti, il sostegno dei servizi, varia da caso a caso e non trova sempre le stesse risposte.

Quello che le famiglie auspicano sarebbe una presenza continua e costante degli operatori, che si costituisca in uno spazio di ascolto e dialogo periodico. Inoltre le famiglie sentono il bisogno

di avere un riferimento fisso, su cui contare nei momenti più fragili e che necessitano di una particolare attenzione.

Il supporto viene realizzato anche attraverso aiuti concreti, ritenuti importanti per far fronte all'impegno dell'affido. Gli affidatari riportano però difficoltà nell'ottenere questo tipo di aiuti, poiché sembra quasi di doverli contrattare. Le famiglie riconoscono che esistono vincoli altri che limitano l'erogazione di aiuti da parte dei servizi, ma desidererebbero una maggior considerazione e coinvolgimento.

Dalla voce dei genitori affidatari emergono la necessità di essere sostenuti e informati da parte degli operatori sociali e le preoccupazioni relative al "non sentirsi all'altezza" del compito. Da qui che si comprende la necessità e l'importanza di sostenere la famiglia affidataria in tutte le fasi dell'affido. La famiglia affidataria da sola non ce la può fare; ha bisogno di essere supportata non solo dalle associazioni, ma da tutti gli attori.

Il bisogno di riconoscimento e la collaborazione alla pari

Abbiamo visto come, le ricerche, riportano molto forte il tema circa il bisogno di riconoscimento da parte delle famiglie affidatarie. Ciò che le famiglie desiderano è l'essere ascoltati, poiché anche loro fanno parte del progetto di affido e hanno diritto di esprimere la propria opinione in merito. La letteratura ci riporta un forte senso di frustrazione quando questo ascolto non viene realizzato.

La famiglia affidataria vive direttamente la quotidianità con il bambino e può essere una voce preziosa da tenere in considerazione.

Anche dalle interviste effettuate emerge questo bisogno: cinque famiglie su cinque affermano che, nelle loro esperienze, hanno avuto occasioni in cui non si sono sentite ascoltate e parte integrante del progetto. I genitori affidatari riportano un senso di sconforto, poiché spesso non vengono ascoltate le loro richieste e non vengono sostenuti i loro bisogni.

Le famiglie necessitano di essere considerate come una risorsa, non tanto quanto uno strumento da utilizzare. Infatti, essendo loro stesse protagoniste del progetto di affido, vorrebbero che la loro voce fosse ascoltata e presa in considerazione. L'esigenza è quella di collaborare in un clima paritario, dove tutti concorrono ad unico obiettivo: il benessere del bambino. La sensazione delle famiglie è spesso però quella di inferiorità rispetto ai servizi, a cui sono in capo sempre tutte le decisioni.

Il bisogno di chiarezza

Nelle interviste, in alcune situazioni, le famiglie affidatarie hanno rilevato problemi relativi alla carenza di informazioni da parte dei servizi, circa il progetto di affido e circa la storia e situazione del bambino.

Infatti, da alcune esperienze, sono nati equivoci e fraintendimenti legati alla poca chiarezza da parte dei servizi rispetto ad alcune situazioni. Una (sola) famiglia riporta che questo fattore ha comportato una rottura dei bambini con la mamma biologica, poiché nel racconto dei servizi sono stati omessi particolari importanti che ne hanno dichiarato il declino.

Inoltre, quasi tutte le famiglie, riportano la necessità di essere coinvolti e partecipi nella chiusura dell'affido o nel sapere quanto durerà. Le famiglie raccontano che, spesso, i servizi danno un'ipotesi di durata, qualche mese, ma che poi non viene mai rispettata.

Il supporto da parte della comunità territoriale di riferimento

Due famiglie su cinque affermano di aver provato sensi di inadeguatezza e sconforto davanti allo sguardo della gente, ricco di pregiudizio. Infatti esse ci riportano la loro esperienza, in cui si sono sentite etichettate come “strane” solo per avere accolto in casa propria dei figli non loro, che a loro volta vengono visti come dei “mostri”. Le famiglie si sono trovate più volte in difficoltà nel sopportare il pregiudizio delle persone e nel dover spiegare loro di cosa si trattasse.

Inoltre, un'altra famiglia ci riporta quanto la poca conoscenza della tematica influisca sul pregiudizio, e comporti anche, da parte delle famiglie, una notevole diminuzione di disponibilità ad accogliere. Spesso infatti tante persone che sarebbero disponibili ad accogliere dei bambini, non conoscono il mondo dell'affido.

Sul territorio vengono promosse pochissime iniziative di sensibilizzazione, che comportano una notevole lacuna sul tema e una poca diffusione delle esperienze.

Quello che le famiglie si sentono di consigliare, è di incentivare la promozione di iniziative rivolte alle famiglie per far conoscere questo mondo. Una famiglia, infatti, ha anche deciso di portare la loro testimonianza in giro per i vari oratori, affinché più persone possibili possano conoscere la loro esperienza e condividere la gioia che deriva da questa avventura.

La conclusione dell'esperienza di affido

Il quadro relativo a questa tematica è fortemente condiviso e sentito da moltissime famiglie affidatarie. Infatti, una delle maggiori difficoltà incontrate dalle famiglie affidatarie, è proprio l'interruzione dell'esperienza di affido.

I genitori affidatari ci dicono infatti che l'interruzione dell'affido è un'esperienza dolorosa, ma anche necessaria. Infatti, la famiglia deve essere consapevole e pronta, sin dall'inizio, alla separazione, motivo per cui va opportunamente seguita e accompagnata.

Quello che le famiglie lamentano è che, spesso, la chiusura degli affidi avviene in maniera repentina e che, il più delle volte, non si conoscono le cause o non si viene interpellati a riguardo. Infatti, dall'esperienza delle famiglie intervistate, emerge un senso di delusione legato al fatto che la famiglia affidataria non venga ascoltata in merito alla chiusura dell'affido. Le famiglie desidererebbero infatti essere ascoltate e prese in considerazione, non per loro interesse personale, bensì perché hanno condiviso con il minore un pezzetto di vita e hanno imparato a conoscerlo.

Per questo motivo, le famiglie, suggeriscono e incoraggiano i servizi ad ascoltare la famiglia prima di prendere questo tipo di decisioni ed a evitare decisioni brusche e veloci, che potrebbero danneggiare sia la famiglia stessa, che il minore.

Inoltre, le famiglie, chiedono di essere accompagnate, eventualmente anche con un sostegno psicologico, nell'interruzione dell'esperienza di affido. Infatti questo momento segna fortemente la vita delle famiglie affidatarie che, quindi, devono essere accompagnate e preparate nell'elaborare la separazione.

In ultimo, è importante che il minore continui a mantenere rapporti con la famiglia affidataria, che ha per lui rappresentato un punto di riferimento in un periodo difficile della sua vita. La famiglia ex affidataria, infatti, in alcune situazioni, può continuare a svolgere importanti funzioni di sostegno ed accompagnamento del bambino o del ragazzo, che vanno ben oltre la conclusione formale del progetto di affido.

Le difficoltà dei ragazzi

Tutte le famiglie intervistate riportano una difficoltà nel gestire la complessità delle situazioni a cui sono sottoposte, soprattutto nelle prime esperienze. Le famiglie affermano di essere consapevoli del carico che comporta l'esperienza di affido, ma vorrebbero essere aiutate nel sapere come gestire comportamenti o situazioni, che alle volte li spiazzano e li mettono in discussione. I genitori affidatari sono concordi nell'affermare che, il più delle volte, i servizi sono stati presenti nell'ascoltare le loro difficoltà, ma che è mancato un supporto concreto nella gestione. Infatti, la critica più forte che viene mossa è quella relativa alla discrepanza tra teoria e pratica. Le famiglie ci dicono che i servizi suggeriscono o dicono cose molto teoriche, senza però dare suggerimenti operativi concreti.

Le famiglie si ritengono però soddisfatte degli aiuti loro offerti per facilitare la relazione con il minore e per comprendere meglio il suo stato d'animo, come ad esempio le figure del mediatore culturale, dell'educatore a domicilio o dello psicologo.

Riguardo il tema della formazione e del sostegno, compare, dalle voci degli affidatari, una sostanziale differenziazione tra il servizio tutela minori e gli operatori del Centro Affidato Territoriale. Le famiglie affermano infatti di essere state sostenute maggiormente dagli operatori del Centro Affidato, che sono stati anche poi gli stessi che li hanno indirizzati verso i gruppi di auto mutuo aiuto e verso i corsi di formazione.

Nel momento in cui le famiglie hanno riscontrato una difficoltà di gestione della situazione, si sono rivolte infatti agli operatori del Centro Affidato Territoriale, con cui si sentono maggiormente compresi e a loro agio e con cui c'è un rapporto più continuativo e di fiducia reciproca.

I risultati ottenuti dalle interviste appaiono in linea con quanto riscontrato nella revisione della letteratura internazionale: le famiglie, infatti, esprimono l'importanza di partecipare a corsi di formazione o a gruppi di auto mutuo aiuto per condividere la loro esperienza e per imparare a relazionarsi a minori con particolari comportamenti problematici. Anche nella ricerche, per l'appunto, risulta fondamentale per i genitori affidatari avere uno spazio in cui condividere la propria esperienza di affidato con altri genitori che stanno vivendo situazioni di vita simili. Le famiglie affidatarie, soprattutto quando sono affaticate e in difficoltà, preferiscono confrontarsi con altri genitori che hanno minori in affidato, da soli o in gruppo, magari anche coadiuvati da specialisti.

Potrebbe inoltre essere utile la partecipazione delle famiglie accoglienti a corsi di formazione specifici finalizzati alla gestione e cura di minori che mettono in atto comportamenti problematici e/o con difficoltà psichiche.

Il bisogno di confronto e formazione

Come accennato nel paragrafo precedente, emergente chiaramente dalle interviste effettuate, il bisogno da parte delle famiglie affidatarie di avere un confronto continuo sull'esperienza di affidato e di formazione, per affrontare al meglio le situazioni più problematiche.

Il bisogno di confronto si traduce più che altro in termini di sostegno tra pari. Tutte le famiglie, infatti, esprimono la loro massima soddisfazione nel partecipare al gruppo di sostegno tra genitori affidatari. In particolare questo aiuto si intravede nelle vesti dell'Associazione di Promozione Sociale "Famiglie per l'Accoglienza", che costituisce un sostegno fondamentale per tutte le famiglie.

Come si può evincere dall'analisi descrittiva, cinque famiglie su cinque ritengono di essere perfettamente soddisfatte del lavoro svolto con il gruppo di auto mutuo aiuto, che si configura come indispensabile. Attraverso incontri individuali e di gruppo, si garantisce uno spazio di confronto tra famiglie, promuovendo la condivisione delle esperienze come forme di sostegno reciproco.

In linea con la letteratura internazionale, i gruppi di supporto e auto/mutuo aiuto tra affidatari rappresentano una delle modalità più consolidate ed efficaci per il sostegno degli affidi in corso. Tra pari, si affrontano le difficoltà con maggiore naturalezza e informalità, perché non si ha il timore di essere giudicati e valutati, come invece, talvolta, avviene nella relazione con i professionisti.

Per gli affidatari risulta fondamentale avere uno spazio in cui condividere la propria esperienza di affido con altri genitori che stanno vivendo situazioni di vita simili.

A livello pratico-operativo, le famiglie suggeriscono ai servizi di indirizzare le famiglie affidatarie verso questi tipi di sostegno e, alle famiglie stesse, di credere nella funzionalità e nella bellezza di queste esperienze di condivisione.

Tutte le famiglie intervistate riportano che l'assenza del gruppo di sostegno avrebbe probabilmente portato al fallimento dell'affido.

Tabella 2: Sintesi delle indicazioni e dei bisogni delle famiglie affidatarie

<i>Tipologia di bisogno</i>	<i>Riscontri nelle voci delle famiglie intervistate</i>	<i>Suggerimenti operativi</i>
Il rapporto con la famiglia di origine	Difficoltà nel gestire i contatti e difficoltà di collaborazione, anche a causa della scarsa presenza dei servizi	Mettere le famiglie in una condizione di pacifica collaborazione e facilitare le relazioni, sia tra la famiglia affidataria e naturale, sia che con il bambino, con il supporto dei servizi
Il riconoscimento il e trattamento alla pari	Senso di frustrazione e sconforto nel non essere considerati come risorsa da ascoltare, ma solo da cui attingere	Cambiamento di prospettiva dei servizi nei confronti dei "partner"; maggiore partecipazione
Il bisogno di chiarezza	Bisogno di conoscere la storia del bambino e il progetto di affido, affinché si evitino fraintendimenti o false aspettative	Maggiore chiarezza da parte dei servizi
Il sostegno e l'accompagnamento	Bisogno di accompagnamento, per non sperimentare un senso di abbandono e solitudine	Maggiori incontri con i servizi; eventuale sostegno psicologico
L'interruzione dell'affido	Senso di smarrimento e dolore legato all'interruzione dell'affido	Meno interruzioni repentine; più confronto; mantenimento dei contatti con il bambino/a
Bisogno di confronto e	Necessità di confrontarsi con	Indirizzare le famiglie verso

formazione	chi vive situazioni simili	gruppi di auto mutuo aiuto o ad incontri di formazione
La sensibilizzazione	Percezione di pregiudizio da parte della gente, poca conoscenza della tematica	Sollecitare il territorio a proporre iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'affido, affinché si smontino i pregiudizi legati ad esso
Le difficoltà dei ragazzi	Difficoltà nel gestire la complessità di alcune situazioni	Maggior confronto con i servizi; eventuali sostegni altri (educatore, psicologo); corsi di formazione

RIFLESSIONI PERSONALI E CONCLUSIONI

A conclusione di questo lavoro di ricerca presentato, si può affermare che la comparazione fra le indicazioni ricavate dallo studio di alcune ricerche e le interviste effettuate alle cinque famiglie affidatarie, mostra molti elementi di congruenza. Non compaiono elementi importanti che si discostano, ad eccezione forse del tema sulla sensibilizzazione, poco esplorato a livello internazionale e invece percepito, in maniera consistente, dalle famiglie affidatarie intervistate.

Sugli altri temi esplorati, lo studio di alcune ricerche effettuate, sembra essere in linea con la voce delle famiglie affidatarie intervistate. Infatti, i bisogni individuati coincidono per la maggior parte, anche se le esperienze di affido sono uniche e non paragonabili tra di loro. Ognuno, infatti, vive la propria esperienza in maniera unica e sperimenta emozioni e sentimenti unici.

Quello che si diversifica sono le soluzioni e gli interventi proposti dalle famiglie affidatarie intervistate, le quali hanno offerto un'ampia gamma di suggerimenti, sia rivolti ai servizi, sia alla popolazione, sia alle stesse famiglie affidatarie.

Portando la propria esperienza, ogni famiglia affidataria ha offerto spunti di ragionamento e strategie nuove per fronteggiare le difficoltà che porta con sé l'affido.

L'obiettivo della ricerca è stato infatti quello di indagare, nella voce dei diretti interessati, gli elementi che, a loro parere, hanno facilitato l'esperienza di affido e i loro vissuti, i nodi critici, affinché possano emergere nuove strategie per farvi fronte.

Si può affermare, a fronte del riscontro ricevuto, che l'obiettivo è stato raggiunto, tenendo conto del contributo delle famiglie affidatarie e del grosso bagaglio di risposte ricevute.

Sicuramente, un limite evidente, è stato quello del campione limitato; infatti non si può affermare che i dati emersi siano significativi su scale molto ampie. Nonostante ciò, il confronto con altre ricerche svolte sullo stesso tema, ha permesso di effettuare alcuni ragionamenti.

I risultati emersi da questa ricerca richiedono di essere ulteriormente approfonditi e posti in relazione tra loro per meglio comprenderne i significati e trarne il massimo delle indicazioni

possibili. Questa, seppur piccola, raccolta di dati e interviste rappresenta la prima tappa di un percorso di analisi e riflessione, dalla quale è stato possibile trarre numerosi elementi di conoscenza utili ad orientare, in maniera sempre più efficace, il lavoro dei servizi nell'ambito della tutela dei minori e dell'affido familiare.

Infatti, nonostante si tratti di un piccolo contributo, ciò non toglie importanza alla comprensione dei vissuti e delle esperienze delle famiglie affidatarie. Tale ricerca vuole, per l'appunto, essere un piccolo spunto per individuare possibili miglioramenti da mettere in campo.

La famiglia affidataria rappresenta un aiuto aggiuntivo caratterizzato da un coinvolgimento emotivo ed affettivo. L'affidamento è una forma di aiuto complessa che può diventare un'esperienza positiva, sia per il minore, che per la famiglia e che va promossa e sollecitata nella società civile, preparando i nuclei familiari ad affrontarla nelle sue diverse declinazioni. L'aiuto che si vuole offrire e la relazione che si instaura tra l'affidatario e il ragazzo, non solo portano a dei cambiamenti, bensì anche a dei miglioramenti in termini sociali, umani e culturali. Ritengo che, l'affidamento familiare, sia un istituto da valorizzare sia come un interesse pubblico, sia come un'opportunità di scambio, un arricchimento. Ecco perché l'affidamento familiare dovrebbe essere ripensato, riorganizzato e plasmato in base alle caratteristiche degli effettivi bisogni di tutti i protagonisti; dovrebbe essere un intervento "su misura", specifico alle peculiarità di ognuno.

In questo senso, l'affidamento familiare può consentire una differenziazione degli interventi e può aiutare ad orientare i Servizi verso l'utilizzo di strumenti più flessibili, modellati sulla base di ogni caso specifico.

Il lavoro di ricerca non è stato semplice, poiché ha richiesto un grosso sforzo, sia nella ricerca del campione, sia nella comprensione e nell'analisi delle interviste effettuate. Inoltre, il tema indagato era molto specifico, ed è stato faticoso concentrare e orientare l'attenzione su di esso, senza perdere di vista l'obiettivo e senza uscire troppo dalla traccia.

Nonostante le fatiche riscontrate, questo lavoro mi ha permesso di arricchirmi sia personalmente, che professionalmente. Infatti, confrontarmi con le famiglie affidatarie, sentire il loro racconto, la loro esperienza mi ha insegnato e dato molto. Mi ha permesso di comprendere in modo autentici, senza filtri, quello che le famiglie affidatarie provano nel fare accoglienza.

Questa, seppur piccola, ricerca spero possa essermi di aiuto nel futuro lavorativo, affinché, l'esperienza, i bisogni, il vissuto che ho avuto modo di sentire e conoscere dall'esperienza diretta di alcune famiglie affidatarie, possa rendermi un operatore attento, presente e di sostegno.

Federica Gilera

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Facoltà di Scienze Politiche e Sociali

Corso di Laurea Magistrale in Lavoro Sociale e Servizi per Famiglie, Minori e Comunità

Tesi di Laurea: “L’affido familiare: bisogni e interventi a sostegno delle famiglie affidatarie nella voce dei protagonisti”

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Valentina Calcaterra

BIBLIOGRAFIA

A cura del CAM (2012), *Nuove sfide per l’affido. Teoria e prassi*, Milano, FrancoAngeli.

A cura del CAM, (2007) *Storie in cerchio. Riflessioni sui gruppi di famiglie affidatarie*, Milano, FrancoAngeli.

Bianchi D. e Fagnini L. (2014), *I bambini fuori dalla famiglia d’origine e l’adozione in Italia: le dimensioni del fenomeno*, in E. Scabini e G. Rossi (a cura di), *Allargare lo spazio familiare: adozione e affido*, “*Studi Interdisciplinari sulla Famiglia*”, Milano, Vita e Pensiero, pp. 43-72.

Blackburn C., (2016), *The role of a national fostering helpline in the recruitment and retention of foster carers: implications for policy and fostering practice*, in *Adoption & Fostering* (2016), Vol. 40 (2), pp. 167-178.

Burlando L. (2006), *Il Coordinamento Nazionale Servizi Affido*, in *Lavoro Sociale*, vol. 6, n. 2, pp. 265-272.

Calcaterra V. (2007), *Famiglie affidatarie in rete. Il progetto “Genitori in più famiglie”*, in *Lavoro Sociale*, vol. 7, n. 2, pp. 255-268.

Calcaterra V. (2014), *L’affido partecipato. Come coinvolgere la famiglia d’origine*, Trento,

Erickson.

Canali C., Vecchiato T. (a cura di) (2013), *Le forme dell'affido in Europa: cosa sappiamo degli esiti e delle condizioni di efficacia?* Padova, Fondazione Zancan.

Cassibba R., Elia L. (2007) *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci.

Chitti D. (2005), *La genitorialità "sociale" nell'affido familiare*, in *Animazione Sociale*, n.197, pp. 84-91.

Christiansen O., Havnen K., Havik T., e Anderssen N. (2013), *Caoutious Belonging: Relationships in long-term foster-care*, in *British Journal of Social Work*, vol. 43, n. 4, pp. 720-738.

Colzani I., Esposito G., Marzotto C. (2016), *Gruppi di parola per «affidati» e «affidatari». Come gli incontri tra bambini e adulti nei progetti di affidamento possono facilitare l'attuazione dei progetti*, in *Lavoro Sociale*.

Donati P., Folgheraiter F. e Raineri M.L. (a cura di) (2011), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson.^[1]_[SEP]

Esaki N., Ahn H. e Gregory G. (2012), *Factors Associated With Foster Parents' Perceptions of Agency Effectiveness in Preparing Them for Their Role*, in *Journal of Public Child Welfare*, vol. 6, n. 5, pp. 678-695.

Farmer E., Lipscombe J. e Moyers S. (2005), *Foster care strain and its impact on parenting and placements outcomes for adolescents*, in *British Journal of Social Work*, vol. 35, n. 2, pp. 237-253.

Favretto A.R. e Bernardini C. (a cura di), (2010), *Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento eterofamiliare per minori*, Comune di Torino, Milano, FrancoAngeli.

Fuentes M.J., Salas M.D., Bernedo I.M. e Garcia-Martìn M.A. (2014), *Levels of burden and satisfaction among Spanish foster carers*, in *European Journal of Social Work*, vol.18, n. 5,

pp. 731-744.

Gamba P., Peretti F. (2012), *Farsi gruppo tra famiglie affidatarie*, in *Animazione Sociale*, n.265, pp. 92-101.

Koo E., Skoog V. (2013), *The road to placement breakdown: Foster parents' experiences of the events surrounding the unexpected ending of the child's placement in their care*, "Qualitative Social Work", pubblicato online il 14 Febbraio 2013.

Lipscombe J., Moyers S. e Farmer E. (2004), *What changes in "parenting" approaches occur over the course of adolescent foster care placements?*, in *Child and Family Social Work*, vol. 9, n.4, pp. 347-357.

Metcalf W.A. e Sanders G.F. (2012), *Foster parent experience: the later years*, in *Child Welfare*, vol. 91, n. 4, pp. 127-145

Moyers S., Farmer E. e Lipscombe J. (2006), *Contact with family members and its impact on adolescents and their foster placements*, in *British Journal of Social Work*, vol. 36, n. 4, pp. 541-559.

Munford R. e Sanders J. (2016), *Foster parents: an enduring presence for vulnerable youth*, in *Adoption & Fostering* (2016), Vol. 40 (3), pp. 264 – 278.

Murray L., Tarren-Sweeney M. e France K. (2011), *Foster carer perceptions of support and training in the context of high burden of care*, in *Child and Family Social Work*, vol. 16, n. 2, pp. 149-158.

Octoman O. e McLean S. (2014), *Challenging behaviour in foster care: what supports do foster carers want?*, in *Adoption and Fostering*, vol. 38, n. 2, pp. 149-158.

Pasztor E. M., Hollinger D. S., Inkelas M. e Halfon N. (2006), *Health and mental health services for children in foster care: The central role of foster parents*, in *Child Welfare*, vol. 85, n. 1, pp. 33-57.

- Pithouse A., Lowe K. e Hill-Tout J. (2004), *Foster carers who care for children with challenging behaviour: a total population study*, in *Adoption and Fostering*, vol. 28, n. 3, pp. 20-30.
- Raineri M.L. (2014), *Linee guida e procedure di servizio sociale*, Manuale ragionato per lo studio e la consultazione, Seconda Edizione, Trento, Erickson.
- Raineri M.L., Calcaterra V. (2017), *L'affido partecipato nelle voci dei protagonisti: una ricerca valutativa*, Trento, Erickson.
- Raineri M.L., Calcaterra V. (2012), *Verso un affidamento partecipato. Alla ricerca di strategie efficaci*, in *Lavoro Sociale*, vol. 12, n. 1, pp. 93-115.
- Rosenwald M. e Bronstein L. (2008), *Foster parents speak: Preferred characteristics of foster children and experiences in the role of foster parent*, in *Journal of Family Social Work*, vol. 11, n. 3, pp. 287-302.
- Saviane Keneklin L. e Comelli I. (2013), *Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell'accoglienza*, Milano, Vita e Pensiero.
- Tonizzo F., Micucci D. (2002), *Avere due famiglie: l'affidamento familiare nella prassi*, in *Istituto degli Innocenti, I bambini e gli adolescenti in affidamento familiare*. Rassegna tematica e riscontri empirici, "Questioni e Documenti. Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza", vol. 24, pp. 75-95.
- Tuggia M. (2009), *Sostenere i genitori affidatari attraverso le reti di famiglie*, a cura di P. Milani, inserto in "Per costruire insieme genitorialità" di *Animazione Sociale*, n. 11, Torino, Gruppo Abele.
- Vadilonga F. (2012), "La cura della famiglia d'origine nel progetto d'affido", in *CAM, Nuove Sfide per l'affido*, FrancoAngeli
- Van Holen F., Vanderfaeillie J., Vanschoonlandt F., De Maeyer S., Stroobants T., (2014), *Explorative study into support needs of caregivers in short-term foster care regarding problem behaviour and dealing with biological parents*, in *European Journal of Social*

Work.

Wilson K., Sinclair I., Taylor C., Pithouse A. e Sellick C. (2004), *Fostering success: An Exploration of the research literature in foster care*, London, Social Care Institute for Excellence.

SITOGRAFIA

<https://www.anfaa.it>

<http://www.animazionesociale.it>

<https://www.lavoro.gov.it>

<http://www.lavorosociale.com/>

<http://www.miaffido.it>

<https://www.polis.lombardia.it>

<http://www.retisolidali.it>

RIFERIMENTI NORMATIVI

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989

Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1° Gennaio 1948

Legge 184/83, *Diritto del minore ad avere una famiglia*

Legge 149, del 28 marzo 2001, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del*

codice civile.

Legge n. 328, dell'8 novembre 2000, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

Legge n. 173, del 19 ottobre 2015, modifiche alla legge 184/83, *Diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.*

Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, nel progetto nazionale “*Un percorso nell'affido*”, attivato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affidato, il Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, l'UPI, l'ANCI e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Linee guida per l'affido per l'affido familiare di Regione Lombardia, allegato A alla Dgr. n° IX/1772 del 24 maggio 2011.

Quaderni della ricerca sociale 41 (2017), Quarta relazione sullo stato di attuazione^[1] della legge 149/2001